

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1969

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACHILLI: Vertenza sindacale nella fabbrica Magnetofoni Castelli di Vignate (Milano) (4-05581)	2356	GIOMO: Crisi dei servizi postali (4-05872)	2366
ALBONI: Sistemazione sala d'attesa della stazione ferroviaria di Secugnano (Milano) (4-06347)	2356	GIRAUDI: Allacciamento telefonico di alcuni comuni dell'astigiano (4-05562)	2366
ALESI: Procedimento penale a carico del presidente dell'ANMIC (4-01647)	2356	GRAMEGNA: Commissioni comunali per la iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli della provincia di Bari (4-00621)	2367
BIAMONTE: Ricezione televisiva in Siano (Salerno) (4-06182)	2357	GUNNELLA: Attività degli organi di assistenza malattia nella provincia di Palermo (4-00972)	2367
BUSETTO: Aumenti ai beneficiari di pensioni INPS in convenzione con gli Stati della CEE (4-00660)	2357	IOZZELLI: Potenziamento linee di comunicazione di Palestrina (Roma) (4-04411)	2368
CALDORO: Riscatto alloggi popolari dell'azienda di Stato servizi telefonici in Napoli (4-06309)	2357	LAVAGNOLI: Vertenza sindacale nella fabbrica Parlino di San Bonifacio (Verona) (4-03646)	2369
CANESTRI: Licenziamento di un operaio della fornace RDB di Occimiano (Alessandria) (4-03689)	2358	LENTI: Licenziamento di un operaio dalla fornace RDB di Occimiano (Alessandria) (4-03677)	2370
CARTA: Ricezione televisiva nella provincia di Nuoro (4-05241)	2359	LEPRE: Servitù militari in provincia di Udine (4-05830)	2370
CINGARI: Reggenza dell'ufficio postale di Rizziconi (Reggio Calabria) (4-06241)	2360	LUCCHESI: Esenzione dalle trattenute sulla pensione dell'operaio Di Paco Marino (4-00208)	2370
DAGNINO: Ricezione televisiva nella valle Scrivia (Genova) (4-05186)	2361	LUCCHESI: Comportamento dell'INAIL nei confronti di un'azienda (4-03295)	2371
D'ALESSIO: Attribuzione cariche già devolute agli ufficiali appartenenti ai disciolti Corpo e servizio di stato maggiore dell'esercito (4-05709)	2361	LUCCHESI: Accertamenti a carico di amministratori comunali di Capoliveri (Livorno) (4-05719)	2372
D'AURIA: Comportamento della società farmaceutica Lenza di Casoria (Napoli) (4-02358)	2363	MAGGIONI: Ordine di Vittorio Veneto a cittadini di Broni (Pavia) (4-06175)	2372
DE LORENZO FERRUCCIO: Situazione economica degli istituti di assistenza ai minori di Napoli (4-05535)	2363	MANCINI VINCENZO: Vertenza sindacale al Saint Gobain di Caserta (4-04029)	2372
DI MARINO: Ufficio postale in Molina di Vietri sul Mare (Salerno) (4-06075)	2364	PALMITESSA: Aumento gettoni presenza ai giudici dei tribunali dei minori (4-04405)	3 73
FODERARO: Sede ed intitolazione della università calabrese (4-02313 e 04403)	2364	PASCARIELLO: Vertenza sindacale nelle officine NOMEF di Trepuzzi (Lecce) (4-06127)	2373
FOSCHINI: Dichiarazione di illegittimità della giurisdizione penale dell'intendente di finanza (4-06609)	2365	PASCARIELLO: Commesse di lavoro a detenuti da parte della ditta Musso di Lecce (4-06128)	2374
		POLOTTI: Decorrenza dell'assistenza INAM a titolari di pensioni di reversibilità a superstiti (4-04120)	2375

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1969

	PAG.
PROTTI: Quesito del circolo culturale bellunese circa i contributi ENPALS (4-04410)	2376
SANTONI: Licenziamenti di attivisti sindacali nella FIAR di Milano (4-05772)	2376
SILVESTRI: Benemeritenze agli ex combattenti della guerra 1915-18 (4-06607)	2377
SISTO: Ventilata soppressione dell'ufficio postale di Montechiaro d'Acqui (Alessandria) (4-05941)	2377
SKERK: Conoscenza della lingua slovena da parte di direttori di uffici postali della zona di Trieste (4-05776)	2378
TERRAROLI: Ventilata soppressione del treno n. 2062 della linea Parma-Brescia (4-05357)	2379
TOCO: Potenziamento ufficio postale di Porto Torres (Sassari) (4-05640)	2379
TOZZI CONDIVI: Crisi dei servizi postali (4-05910)	2380

ACHILLI E POLOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in atto nella fabbrica Magnetofoni Castelli di Vignale a Milano.

In seguito ad una vertenza sindacale conclusasi, la direzione dell'azienda ha attuato licenziamenti di rappresaglia nei confronti di membri della commissione interna e di attivisti sindacalisti. Dopo tale provvedimento la situazione sindacale nella fabbrica si è aggravata con l'occupazione della stessa.

Gli interroganti chiedono al ministro del lavoro di voler intervenire per ristabilire la legalità democratica così patentemente violata dalla proprietà mediante la revoca dei licenziamenti e la garanzia del libero svolgimento delle attività sindacali. (4-05581)

RISPOSTA. — In data 6 giugno 1969, la controversia relativa al licenziamento dei cinque lavoratori della Magnetofoni Castelli di Vignate è stata definita.

I lavoratori hanno presentato le lettere di dimissioni e la ditta si è impegnata a corrispondere loro una indennità extracontrattuale.

Il Ministro: BRODOLINI.

ALBONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se consideri legittima la richiesta dei lavoratori di Secugnago (Milano) e dei paesi circostanti,

utenti del servizio di trasporto ferroviario, che la omonima stazione ferroviaria sia dotata di una sala di attesa più decorosa e confortevole dell'attuale, costituita di un locale angusto e deprimente, totalmente inadeguato alle esigenze di un servizio di attesa reso più necessario e importante dall'accresciuto numero degli utenti. (4-06347)

RISPOSTA. — Nel quadro dei provvedimenti in corso per il potenziamento della linea Milano-Bologna la stazione di Secugnago è stata di recente interessata da lavori per l'impianto di un moderno apparato centrale elettrico ad itinerari per la manovra degli enti di piazzale.

In conseguenza di tali lavori, implicanti tra l'altro un riassetto generale dei locali ubicati nel fabbricato viaggiatori, si è dovuto, in via provvisoria, sistemare diversamente la sala di attesa.

Quanto prima si procederà al definitivo, adeguato riassetto del locale in argomento.

Il Ministro: MARIOTTI.

ALESI E GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se risponda a verità la notizia riportata recentemente da un noto quotidiano della capitale secondo la quale sarebbe stato chiesto il rinvio a giudizio dell'attuale presidente dell'ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) nella persona del signor Alvido Lambrilli e di altri quattro componenti il comitato centrale dello stesso ente di diritto pubblico, per gravi reati commessi a danno dell'intera categoria degli invalidi civili.

In caso affermativo si chiede di sapere se, in attesa che gli organi giudiziari si pronuncino in merito alle predette incriminazioni, si ritenga opportuno, a tutela dei diritti e degli interessi degli invalidi civili, destituire con la massima urgenza dalle cariche ricoperte all'ANMIC i responsabili e procedere alla nomina di un commissario straordinario secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 23 aprile 1965, n. 458. (4-01647)

RISPOSTA. — Con sentenza del giudice istruttore del tribunale di Roma in data 22 aprile 1969, il presidente dell'ANMIC, Alvido Lambrilli, è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 319 e 324 del codice penale, mentre gli altri imputati signori Qua-

ranta Franco, Paramucchi Roberto, Riccoboni Antonio e Rega Nicola, tutti componenti del comitato centrale dell'ente, sono stati prosciolti dalle accuse.

Si sottolinea, per altro, che il Lambrilli, in data 21 aprile, e cioè anteriormente alla predetta sentenza, aveva già rassegnato le dimissioni da componente e da presidente del comitato centrale direttivo dell'associazione e che il comitato stesso, con deliberazione in data 29 maggio, a maggioranza di voti, ha provveduto alla integrazione dell'organo eleggendo il nuovo presidente in persona del dottor Franco Quaranta.

Allo stato delle cose, pertanto, il comitato centrale dell'ANMIC è tuttora in grado di svolgere legittimamente le funzioni ad essa affidate in virtù dell'articolo 19 della legge 23 aprile 1965, n. 458, per cui non ricorrono gli estremi per la nomina di un commissario straordinario.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

BIAMONTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia informato del fatto che i cittadini del comune di Siano (Salerno) non possono assistere alle trasmissioni della televisione, nonostante siano costretti a pagare puntualmente il relativo canone, in quanto gli apparecchi televisivi non riescono a ricevere dagli studi centrali.

L'interrogante fa presente che è bensì vero che da più di un anno nella località Cedronico di Siano è stato installato un ripetitore, ma che esso non è ancora entrato in funzione, nonostante gli inconvenienti sopra denunciati, in quanto il ripetitore stesso non è allacciato alla rete elettrica.

L'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti saranno adottati per risolvere il problema. (4-06182)

RISPOSTA. — La RAI, all'uopo interessata, nel confermare che i lavori per la sistemazione dell'impianto per il secondo programma televisivo in località Cedronico di Siano sono stati già da tempo completati, ha precisato che l'impianto stesso non ha potuto fino ad oggi essere allacciato alla rete elettrica a causa delle difficoltà che l'ENEL ha incontrato per gli attraversamenti del costruendo elettrodotto, attraversamenti che hanno resa necessaria una pratica di esproprio tuttora in corso di definizione.

La concessionaria ha tuttavia assicurato che appena superato questo ostacolo, sarà dato

inizio ai lavori per la realizzazione della linea elettrica ultimata la quale si potrà attivare l'impianto in questione.

Il Ministro: MAZZA.

BUSETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se consideri necessario e opportuno dare urgenti disposizioni agli uffici INPS affinché siano erogati gli aumenti, seppur modesti, previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 230 e successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a favore dei lavoratori che beneficiano di pensioni in convenzione con gli Stati della Comunità economica europea e che non hanno ancora ricevuti i detti aumenti — mediamente del 10 per cento — da parte dell'assicurazione italiana.

Poiché i pensionati che si trovano in questa situazione sono in grave disagio economico e morale, l'interrogante chiede di sapere le cause del mancato pagamento degli aumenti e i provvedimenti in via di adozione per rimuoverle. (4-00660)

RISPOSTA. — La direzione generale dell'INPS, con circolare del luglio 1968, ha impartito istruzioni alle proprie sedi provinciali per quanto concerne l'aumento da apportare ai *pro rata* di pensione già liquidati o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

Si assicura altresì che le istruzioni per il calcolo dei *pro rata* di pensione con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 saranno emanate quanto prima anche in relazione alla nuova disciplina dei *pro rata* di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali, di cui all'articolo 8 della recente legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il Ministro: BRODOLINI.

CALDORO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

a) se gli risulti la situazione relativa al riscatto delle case economiche dell'azienda di Stato per i servizi telefonici ubicate in via Domenico Fontana 45, di Napoli;

b) se in particolare sia a conoscenza del fatto che gli assegnatari hanno presentato ricorso all'apposita commissione regionale contro il prezzo di riscatto ritenendo il costo

medio per vano non rispondente alle caratteristiche di un alloggio economico e popolare;

c) se quindi, ciò premesso, ritenga che gli assegnatari ai fini di garantirsi l'esercizio del diritto di ricorso non debbano avere la conoscenza precisa di tutti gli elementi dei costi relativi alla costruzione dei fabbricati e all'acquisto del suolo, determinati nel 1957, conoscenza che dall'azienda stessa viene negata alle stesse organizzazioni sindacali;

d) se ritenga infine opportuno disporre un accertamento delle cause della sperequazione che si è verificata tra i costi dell'edilizia privata realizzata nella stessa epoca e quelli dei fabbricati dell'azienda di Stato per i servizi telefonici di via Domenico Fontana che vengono dall'azienda stessa offerti al costo medio (si ripete, nel 1957) di circa lire 1 milione 72.000 al vano. (4-06309)

RISPOSTA. — Gli alloggi economici dell'azienda di Stato per i servizi telefonici siti in Napoli, via Domenico Fontana, n. 45, realizzati in base alle leggi 11 dicembre 1952, n. 2521 e 3 dicembre 1957, n. 1215, sono soggetti alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231.

Pertanto agli stessi è applicabile l'articolo 4 della surriportata legge n. 231 il quale recita testualmente: « Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente ».

Il valore venale degli alloggi di che trattasi, è stato determinato mediamente in lire 1.400.000, con determinazione in data 23 luglio 1968, dalla commissione provinciale con sede presso l'ufficio del genio civile di Napoli, costituita ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, del 1959.

Tenuto conto, poi, che a tale valore sono state apportate le prescritte riduzioni di legge, i prezzi di cessione dei singoli alloggi risultano all'incirca uguali al costo di costruzione sostenuto dall'azienda di Stato per i servizi telefonici, valutabile in circa lire 970 mila a vano, costo che è risultato inferiore a quello dell'edilizia privata.

In proposito è da precisare che il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che è da applicarsi anche agli alloggi realizzati dalla predetta azienda con i propri fondi la norma

del secondo comma dell'articolo 6 della menzionata legge n. 231, del 1962, secondo la quale il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi.

Nel soggiungere, infine, che soltanto 41 dei 96 assegnatari degli alloggi in questione hanno prodotto ricorso alla commissione regionale presso il provveditorato alle opere pubbliche della Campania, si fa presente che nessun pregiudizio per l'esito del ricorso stesso potrà derivare dalla mancata comunicazione agli interessati degli elementi di costo relativi alla costruzione degli alloggi, in quanto tali elementi vengono forniti d'ufficio alla predetta commissione dall'azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Ministro: MAZZA.

CANESTRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei seguenti fatti accaduti presso la fornace RDB di Occimiano (Alessandria). In data 20 gennaio 1969, il sindacato FILLEA-CGIL, ha inviato alla direzione dell'azienda una lettera nella quale si richiedeva un incontro per esaminare l'estensione degli accordi di gruppo alla fornace in oggetto e le avvenute violazioni del contratto nazionale in materia di orario di lavoro; in data 22 gennaio, in evidente corrispondenza con l'apertura della vertenza sindacale, la direzione convocava l'operaio Antonio Barbierato, annunciandogli il licenziamento e motivandolo esplicitamente con il fatto che l'azienda non voleva iscritti alla CGIL, e il Barbierato era stato il primo a iscriversi; successivamente la direzione della RDB convocava altri operai iscritti alla CGIL e metteva in atto nei loro confronti una serie di ricatti e intimidazioni.

L'interrogante chiede di sapere quale intervento il ministro intenda immediatamente effettuare a tutela delle più elementari libertà sindacali e perché il licenziamento venga revocato. (4-03689)

RISPOSTA. — A seguito di un incontro tenuto presso l'ufficio provinciale del lavoro di Alessandria tra i rappresentanti delle fornaci RDB di Occimiano ed il segretario provinciale della FILLEA-CGIL, nonché del lavoratore Barbierato Antonio, la vertenza relativa al licenziamento di quest'ultimo è stata favorevolmente risolta sulla base della corresponsione all'interessato, fermo restando il provve-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1969

dimento di licenziamento, di una somma *una tantum* di lire 200 mila in aggiunta alle indennità spettantigli per fine rapporto di lavoro.

Per quanto concerne, poi, la controversia collettiva sorta presso la predetta fornace si fa presente che essa è stata definitivamente composta dopo ripetuti incontri delle parti presso l'ufficio del lavoro di Alessandria.

Superate in un primo tempo le questioni riguardanti l'orario di lavoro e le qualifiche, si sono concluse, nel corso della riunione del 16 maggio 1969, anche le trattative per il premio di produzione e per la concessione di una indennità *una tantum*.

Si trasmette, in allegato, copia del verbale di accordo.

In ordine all'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che l'azione dell'ispettato del lavoro trova limiti nella mancanza della possibilità di interventi coercitivi per l'applicazione di determinate norme che disciplinano alcuni aspetti dei rapporti di lavoro e in alcune altre di tali norme, nella loro natura privatistica.

Il Ministro: BRODOLINI.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Alessandria:

Accordo aziendale

« Addì 16 maggio 1969 presso la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro di Alessandria, tra la società RDB - rappresentata dal dottore Aldo Botti e dal geometra Giovanni Costanzo, i signori Angelo Migliora e Diserò Elia per la Fillea-CGIL Gualtiero Tacchino e Bruno Calogero per la Filca-CISL.

Si conviene quanto segue:

1) il premio di produzione, di cui all'articolo 28 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, viene fissato per l'anno 1969 in ragione di lire 5.700 mensili.

Tale importo è comprensivo del 7 per cento del premio di produzione di fatto sin'ora corrisposto.

Quest'ultimo importo del 7 per cento verrà tenuto a base in caso di eventuale stipulazione negli anni a venire di un premio di produzione mobile.

Si precisa che tale premio di produzione verrà corrisposto per 13 mensilità e che lo stesso verrà corrisposto nella suddetta misura intera mensile, sempreché siano lavorati non meno di 15 giorni nel mese.

L'incidenza del suddetto premio di produzione sarà conteggiata anche per gli altri istituti contrattuali.

2) In aggiunta a quanto stabilito dal CC NL l'azienda corrisponderà altresì una indennità vestiario di lire 1.300 mensili con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

3) La società RDB corrisponderà, inoltre, con la paga del mese di luglio 1969, tenuto conto della inaugurazione dei nuovi impianti di produzione una *una tantum* di lire 26.000 annue, suddivisibili in dodicesimi nel caso di assunzione o di licenziamento nel corso dell'anno.

4) Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio e scadenza al 31 dicembre 1969 e durante detto periodo di validità le parti si impegnano a non presentare alcuna ulteriore richiesta in ordine alla materia oggetto del presente accordo medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato:

BOTTI, C. COSTANZO.
G. TACCHINO, A. MIGLIORA, DISERÒ ELIA, BRUNO CALOGERO ».

CARTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio determinato in molti centri della provincia di Nuoro per la mancata ricezione o parziale ricezione della TV (particolarmente Gavoi, Siniscola, San Teodoro, Dorgali e frazione di Gonone) e per sapere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il problema. Gli utenti infatti di fronte all'indifferenza degli organi preposti hanno manifestato il proposito di non corrispondere il canone per un servizio del quale non beneficiano, cagionando così un danno all'amministrazione dello Stato e determinando condizioni di tensione. Non sfugge certamente al ministro l'importanza che il nuovo mezzo di comunicazione assume rispetto soprattutto a queste comunità, geograficamente isolate, ma desiderose di inserirsi nel contesto sociale e civile del paese. Appare invero paradossale che mentre si compie ogni sforzo per risolvere in termini di civiltà i drammatici problemi delle aree più depresse della Sardegna si persegua ancora una politica volta ad emarginare quelle comunità ed

addirittura ad escluderle, confermando un indirizzo vecchio che impone ai sardi parità di doveri con gli altri cittadini ma non parità di diritti. (4-05241)

RISPOSTA. — Nessun provvedimento occorre adottare per il capoluogo del comune di Dorgali, in quanto, giungendo colà sufficienti segnali per entrambi i canali provenienti dall'impianto di Monte Ortobene, la ricezione sia del primo che del secondo programma televisivo può considerarsi soddisfacente.

Circa la situazione nelle zone di Gavoi e di Siniscola, le quali avvalendosi degli impianti omonimi locali ricevono soltanto il programma nazionale, si fa presente che, mentre per il primo dei predetti comuni non sono previsti attualmente provvedimenti per consentire la ricezione anche del secondo programma, per Siniscola invece è contemplato, nell'ambito dell'attuale piano di lavori da realizzare nel quadriennio 1969-1972, l'abilitazione dell'impianto locale alle trasmissioni della seconda rete TV.

Del tutto negativa, purtroppo, è al momento, la situazione, per quanto riguarda la ricezione televisiva, nel comune di San Teodoro e nella località Cala Gonone (frazione del comune di Dorgali).

Tale situazione, per altro, è destinata a migliorare, almeno per quanto riguarda il comune di San Teodoro, essendo previsto per detta località, nell'accennato piano di lavori relativo al quadriennio 1969-1972, la installazione di un impianto per il programma nazionale. Circa l'epoca di realizzazione di tale impianto non si è attualmente in grado di fare anticipazioni; si assicura tuttavia il massimo interessamento all'esigenza segnalata.

Per la frazione di Cala Gonone del comune di Dorgali, che per la sua particolare ubicazione in una zona orograficamente molto defilata non dispone né del primo né del secondo programma televisivo, il ripetuto piano di lavori non prevede anche in relazione alla esigua consistenza demografica della località stessa (150 abitanti circa), alcun intervento che possa modificarne l'attuale situazione. Il problema però sarà tenuto nella migliore considerazione nel quadro dei futuri sviluppi delle reti televisive.

Il Ministro: MAZZA.

CINGARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del provvedimento adottato dal

direttore provinciale delle poste e telecomunicazioni di Reggio Calabria, il quale in dispregio a quanto sancito dalla legge n. 307 ha destinato reggente dell'ufficio postale di Rizziconi (Reggio Calabria) con decorrenza 31 corrente mese il signor Attilio Mazza, ufficiale di terza classe, ex coadiutore, in atto applicato presso l'ufficio postale di Oppido (Reggio Calabria), senza tener conto che nell'ufficio di Rizziconi da ben tre anni presta servizio il signor Gerardo Marciano, ufficiale di seconda classe, a gennaio prossimo per l'anzianità nel quadro di prima classe, al quale toccava di diritto la reggenza dell'ufficio stesso.

L'interrogante ricorda, a proposito del conferimento delle reggenze, l'articolo 60 della legge n. 307; e in ogni caso, pur se il conferimento delle reggenze dovesse intendersi demandato alla discrezionalità del direttore provinciale, sembra di tutta evidenza che tale discrezionalità è da intendersi a parità di grado e nell'ambito di una valutazione obiettiva dei precedenti di carriera dei candidati; diversamente, come nel caso ora denunciato, la detta discrezionalità diviene arbitrio e il dipendente resta in balia della faziosità del dirigente provinciale.

L'interrogante, in riferimento ad altri casi accaduti nell'ambito della competenza della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Reggio Calabria, e cioè di fronte all'abituale risposta del ricordato direttore provinciale che le sue decisioni sono dettate da comportamento scorretto o da constatate irregolarità nel servizio dei dipendenti non considerati nelle nomine, si permette di far presente che in effetti il signor Gerardo Marciano è stato deferito dalla direzione provinciale all'autorità giudiziaria nel febbraio 1969 per presunte irregolarità risalenti al 1965, ma che l'autorità giudiziaria competente il 18 marzo del 1969, in sede istruttoria, ha deliberato di non promuovere azione penale, « ritenuto che per il fatto di che trattasi non si possa procedere perché dalle indagini effettuate dall'ispettore dottor Fabbricatore non sono emersi elementi di responsabilità a carico del Marciano e di altre persone ».

L'interrogante pertanto chiede al ministro una obiettiva valutazione della posizione del signor Gerardo Marciano, nominato reggente in vari uffici dall'agosto del 1963 all'agosto del 1965, anche perché è legittimo il sospetto che la persecuzione nei confronti del detto dipendente sia in rapporto con la sua qualità di segretario provinciale dell'UIL-Post (4-06241)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1969

RISPOSTA. — Premesso che ai sensi dell'articolo 60 della legge 2 marzo 1963, n. 307, il conferimento delle reggenze degli uffici locali postali è deferito alla competenza dei direttori provinciali, il direttore provinciale postale di Reggio Calabria nell'ambito del suo potere discrezionale, non ha ritenuto opportuno affidare all'ufficiale signor Gerardo Marciano la reggenza dell'ufficio locale di Rizziconi in considerazione dei precedenti dell'interessato. Ed infatti, a prescindere dall'esito del procedimento penale, conseguente alla inchiesta di cui è cenno nella surriportata interrogazione, nei confronti del predetto ufficiale sono state esperite, dal 1961 al 1965, e cioè nell'epoca in cui gli erano state affidate dall'amministrazione mansioni di responsabilità, altri accertamenti ispettivi, che si conclusero tutti con una valutazione negativa sulle sue capacità professionali.

Il Ministro: MAZZA.

DAGNINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvedimenti la RAI-TV intenda adottare per ovviare all'inconveniente che si verifica nei comuni della Valle Scrivia (Genova), cioè nei comuni di Montoggio, Casella, Savignone, Busalla, Valbrenna, Ronco, Isola, Crocefieschi e Vobbia, nei quali la ricezione dei programmi televisivi del secondo canale è praticamente nulla. (4-05186)

RISPOSTA. — Nel piano di lavori formulato dalla concessionaria RAI-TV per la estensione della rete del secondo programma televisivo e da realizzare nel quadriennio 1969-1972, è compresa la sistemazione dell'impianto del secondo programma televisivo di Busalla che servirà, oltre il comune omonimo, anche quelli di Casella e Savignone.

Nessun intervento invece è previsto nel suaccennato piano di lavori in favore delle altre località la posizione delle quali è per altro comune a quella in cui si trovano diverse altre zone del territorio nazionale.

Si assicura comunque che le esigenze di detti comuni saranno tenute nella migliore considerazione, nel quadro dei futuri sviluppi dell'estensione della seconda rete TV, soggiungendo che sono in corso contatti con la concessionaria RAI-TV al fine di concordare gli ulteriori programmi di lavoro necessari per pervenire all'integrale copertura del territorio nazionale.

Il Ministro: MAZZA.

D'ALESSIO E PIETROBONO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere, tenuto conto della risposta all'interrogazione n. 4-02753 (allegato al resoconto della seduta del 14 gennaio 1969) e premesso che il corpo e il servizio di stato maggiore dell'esercito sono stati sciolti con il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, e che successivamente, con i provvedimenti del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, sono stati fissati i criteri di scelta per ricoprire in via transitoria le cariche già devolute agli ufficiali appartenenti al corpo e al servizio di stato maggiore:

1) se si intenda di dare effettiva applicazione all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 aprile 1946, n. 605, concernente l'annullamento delle qualifiche di ufficiali con funzioni di stato maggiore attribuite in forza di precedente provvedimento legislativo;

2) per quali ragioni non siano rispettate le norme del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, relative all'esame degli ufficiali da destinare alle cariche già devolute agli appartenenti ai disciolti corpo e servizio di stato maggiore e in particolare l'articolo 4 riguardante la formazione della commissione composta da tre generali nominati di concerto con il ministro del tesoro a cui è attribuito il compito di esaminare i requisiti degli ufficiali suddetti;

3) se sia vero che gli adempimenti e i successivi provvedimenti che scaturiscono dall'applicazione del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1799, pur essendo di competenza della direzione generale per gli ufficiali del Ministero vengono arbitrariamente predisposti dagli uffici dello stato maggiore e se altresì sia vero che tali provvedimenti non sono pubblicati sul giornale militare;

4) se sia vero, come si riconosce nella risposta alla interrogazione n. 4-02753, che gli ufficiali vengono ammessi all'esperimento pratico (requisito per ricoprire la carica di ufficiale di stato maggiore) non in base alla applicazione dei ricordati provvedimenti legislativi bensì « secondo la procedura stabilita dal regolamento della scuola di guerra »;

5) se sia vero che tali procedure sono diverse e innovative rispetto alle leggi che regolano la materia e mirano a conseguire il fine di riservare arbitrariamente ai vertici militari poteri di selezione e di discriminazione

che la legge non prevede e che sono comunque in contrasto con i principi della Costituzione;

6) se sia vero, ad ulteriore riprova della tendenza manifestatasi nello stato maggiore dell'esercito, che esiste una circolare del 1960, n. 3000, la quale istituisce un « rapporto segreto » per la valutazione degli ufficiali; che tale « rapporto segreto » non è previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto n. 1799, come erroneamente si afferma nella risposta alla interrogazione n. 4-02753; che tale documentazione non è prevista in nessuna legge vigente in materia, anzi viola precise disposizioni legislative sottraendo la valutazione dell'ufficiale all'autorità dalla quale questo dipende in linea di servizio; che la detta circolare è stata redatta dallo stato maggiore dell'esercito esorbitando dalle sue funzioni ed invadendo la sfera di competenza della direzione generale ufficiali del Ministero e che infine è in contrasto con i principi generali dettati dalla Costituzione e con le disposizioni riguardanti i documenti caratteristici degli ufficiali.

Per conoscere quindi quali provvedimenti si intendano adottare: per assicurare la piena applicazione delle richiamate disposizioni di legge; per riesaminare le idoneità a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali dei disciolti corpo e servizio di stato maggiore attribuite in base alla già richiamata procedura che viola la disciplina legislativa della materia; per eliminare le sperequazioni esistenti tra gli ufficiali delle diverse armi riconoscendo a quelli dell'esercito lo stesso diritto per attribuzione della qualifica di ufficiali di stato maggiore dopo il quadriennio accademia-applicazione come previsto per la marina e l'aeronautica; per abrogare immediatamente — nel quadro della nuova legge per l'ordinamento dell'esercito — l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1799 manifestamente incostituzionale e in contrasto con le norme sullo stato degli ufficiali. (4-05709)

RISPOSTA. — 1) L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605, concernente l'annullamento delle qualifiche di ufficiali con funzioni di stato maggiore ha avuto sempre effettiva applicazione. Le disposizioni vigenti prescrivono per altro, come noto, che gli incarichi di stato maggiore siano affidati agli ufficiali in possesso di determinati requisiti i quali vengono accertati dall'apposita commissione prevista dall'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 di-

cembre 1947, n. 1799, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 277. I membri della commissione vengono regolarmente nominati con decreto interministeriale registrato alla Corte dei conti;

2) l'idoneità alle speciali cariche o la cessazione da tale idoneità viene partecipata, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto n. 1799, dalla segreteria della suddetta commissione all'ufficiale interessato e alla direzione generale ufficiali esercito, che provvede a tutti i successivi adempimenti (trascrizione sui documenti personali, nomine alle speciali cariche, ecc.). Le deliberazioni della commissione, approvate dal ministro, non vengono pubblicate sul giornale ufficiale in quanto non comportano modifiche allo stato giuridico degli interessati;

3) la procedura per l'ammissione all'esperienza pratica, stabilita dal regolamento per la scuola di guerra, non è diversa e innovativa rispetto alle disposizioni contenute nel già citato decreto n. 1799, il cui articolo 1 si limita a stabilire i requisiti che gli ufficiali debbono possedere per essere valutati ai fini dell'idoneità alle speciali cariche;

4) la circolare dello stato maggiore esercito del 6 giugno 1960, n. 3000/091, non istituisce una documentazione caratteristica segreta, che sarebbe in contrasto con le disposizioni vigenti, ma detta soltanto le norme di compilazione del motivato parere circa l'attitudine allo speciale servizio che, in relazione al disposto degli articoli 5 e 6 del ripetuto decreto n. 1799, viene chiesto ai superiori diretti di ciascun ufficiale al termine dell'esperienza pratica e dei prescritti periodi di comando;

5) l'impiego nel servizio di stato maggiore richiede, oltre a una specifica attitudine, una preparazione *ad hoc* che non può essere acquisita nel quadriennio accademia-applicazione. Alle esigenze di tale preparazione, e della conseguente selezione, rispondono il concorso di ammissione alla scuola di guerra, aperto a tutti gli ufficiali delle armi in possesso dei prescritti requisiti, la successiva frequenza del corso triennale presso detta scuola, l'anno di esperimento pratico e, infine, la valutazione sulla idoneità allo speciale servizio;

6) l'articolo 9 del più volte citato decreto n. 1799, secondo il quale gli ufficiali destinati ad incarichi di stato maggiore hanno la precedenza nell'esplicazione delle loro funzioni — a prescindere dal grado, anzianità ed arma — su tutti gli altri ufficiali in servizio presso lo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1969

stesso comando, risponde alla esigenza di assegnare ad una determinata carica l'ufficiale che per i requisiti posseduti risulti particolarmente idoneo al suo assolvimento. Tale principio non appare in contrasto con alcuna norma di legge ed è, del resto, confermato dal vigente regolamento di disciplina militare che all'articolo 10, lettera *d*), stabilisce per ogni militare la subordinazione verso altri militari rivestiti di comando o di cariche direttive, ancorché pari grado o di grado inferiore.

Il Ministro della difesa: GUI.

D'AURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e come intenda intervenire nei confronti della direzione della farmaceutica Lenza, in Casoria (Napoli) che illegittimamente nega alla maggioranza che conta oltre 60 unità il diritto ad eleggersi la commissione interna e che per conseguire tale sua volontà ha già messo in atto odiosi provvedimenti di rappresaglia non escluso numerosi licenziamenti in tronco di chi tale diritto rivendicava. (4-02358)

RISPOSTA. — Secondo quanto comunicato dagli uffici periferici del Ministero, la Farmaceutica Lenza di Casoria non ha ritenuto di accettare la richiesta dei sindacati tendente alla costituzione della commissione interna, in considerazione del fatto che essa non aderisce alle associazioni imprenditoriali che hanno stipulato il relativo accordo interconfederale. Si precisa che tale accordo ha soltanto valore privatistico e quindi nessun intervento di carattere coattivo può essere svolto in proposito da questo Ministero.

In relazione ai licenziamenti di che trattasi, si fa presente che essi hanno riguardato 7 lavoratori, nei confronti dei quali i relativi provvedimenti, secondo quanto fatto presente dal responsabile dell'impresa, sono stati adottati per motivi disciplinari.

Si assicura, comunque, che l'ispettorato del lavoro ha sempre svolto in passato, e continuerà a svolgere per l'avvenire, un'approfondita azione di controllo per assicurare da parte dell'azienda in questione l'osservanza delle norme obbligatorie di legge a tutela del lavoro subordinato. In proposito, si precisa che il predetto ufficio, avendo riscontrato che la Farmaceutica Lenza non corrisponde ai propri dipendenti le retribuzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 27 novembre 1966 per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica,

ha segnalato la questione alla Cassa per il mezzogiorno per l'adozione dei provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (testo unico delle norme che disciplinano gli interventi a favore del mezzogiorno). In tale segnalazione è stato anche precisato che l'azienda in questione ha disatteso l'accordo interconfederale del 18 aprile 1966 per le commissioni interne.

Si ribadisce, infine, che l'ispettorato del lavoro non ha possibilità di svolgere ulteriori interventi di carattere coercitivo ai fini dell'osservanza di norme che, allo stato attuale della legislazione, hanno ancora natura privatistica.

Il Ministro: BRODOLINI.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie apparse sulla stampa napoletana circa le precarie condizioni economiche in cui versano gli istituti cittadini di assistenza *pro* infanzia povera; e se realmente in detti istituti venga corrisposto un sottosalario al personale dipendente.

Risulterebbe infatti dall'inchiesta giornalistica cui si fa riferimento, che la retta pagata dai vari enti agli istituti napoletani di assistenza *pro* infanzia è di mille lire giornaliere e, quindi, del tutto insufficiente a far fronte alle spese di esercizio, ed in particolar modo a quelle connesse al sostentamento, assistenza e istruzione dei ragazzi e giovanetti in essi ricoverati. Il disagio amministrativo è tanto più grave in quanto la maggioranza dei predetti istituti è priva di beni patrimoniali i quali, per altro, ove esistano, sono inalienabili per legge; di conseguenza la retta di ricovero costituisce l'unica entrata per espletare opera assistenziale e di preparazione professionale nel delicato settore dell'infanzia povera.

Specificamente risulterebbe che il personale in servizio negli istituti in questione percepisce stipendi o salari completamente inadeguati all'effettivo costo della vita; con l'aggravante che gli emolumenti accessori — conglobamento, indennità e perfino assegni familiari — non vengono corrisposti agli interessati in applicazione di precise disposizioni limitative emesse dalle autorità di tutela e controllo a seguito della situazione deficitaria dei bilanci.

L'interrogante chiede, pertanto, ai ministri interessati quali provvedimenti intendano adottare — ciascuno per il proprio settore di

competenza — onde eliminare tali inammissibili condizioni che si riflettono sull'assistenza ai giovani e costituiscono una grave ingiustizia, per la sottoretribuzione corrisposta ad una benemerita categoria di lavoratori la cui opera viene ingiustamente ignorata. (4-05535)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, conscio della rilevanza e delicatezza dell'azione svolta dai numerosi istituti operanti nel campo dell'assistenza ai minori, ne segue con vigile cura l'andamento, la congruità e la regolarità, esplica assidua opera di indirizzo e di consiglio ed interviene, pur nei modesti limiti consentiti dalla disponibilità di bilancio, con la concessione di contributi straordinari in favore degli enti assistenziali più bisognosi.

Nel quadro di tali concessioni, la provincia di Napoli viene particolarmente considerata in relazione alle condizioni di particolare depressione economica della provincia stessa, anche se ciò non può, evidentemente, risolvere il problema segnalato dall'interrogante, problema che trascende le possibilità e, in parte, la competenza di questo stesso Ministero.

Per quanto concerne, in particolare, la segnalata insufficienza delle rette pagate agli istituti da vari enti, si precisa che il Ministero dell'interno ha promosso una continua azione intesa ad ottenere il progressivo aumento della misura delle rette di ricovero a carico di questa stessa amministrazione.

Si è così riusciti, pur senza diminuire in maniera sensibile il numero degli assistiti, a portare l'ammontare della retta di ricovero dalle lire 500 del 1966 alle attuali lire 800, 900 e mille (retta differenziata in relazione all'età dei beneficiari).

Circa, infine, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale in servizio negli istituti in questione, deve essere presente che esso è da ritenersi adeguato alle effettive condizioni economiche degli enti interessati.

Il Ministro: RESTIVO.

DI MARINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazione.* — Per sapere a quale punto si trovi la pratica per l'istituzione di un ufficio postale nella frazione Molina di Vietri sul Mare (Salerno). (4-06075)

RISPOSTA. — L'istruttoria a suo tempo avviata dall'amministrazione per esaminare se e quali possibilità esistessero di istituire un

ufficio postale a Molina, è stata ultimata già nel mese di febbraio 1969.

La pratica si è però conclusa con esito negativo, essendo stato accertato che il numero delle operazioni postali e di banco-posta che vengono richieste dall'utenza di quella località è di entità tale da non giustificare l'onere che deriverebbe al bilancio dell'amministrazione dall'apertura e dal funzionamento di un ufficio postale.

Né il richiesto provvedimento si appalesa giustificabile sotto il profilo dell'opportunità, tenuto conto che la frazione di che trattasi, la quale è un aggregato urbano di modeste dimensioni, ubicato parte ai bordi della strada nazionale Salerno-Cava dei Tirreni e parte a 400 metri da detta strada, trovasi a distanza da Vietri sul Mare (sede di ufficio locale) di un chilometro e mezzo, che per altro è agevolmente percorribile, grazie al regolare servizio di filobus Salerno-Cava dei Tirreni.

Il Ministro: MAZZA.

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere se ritenga ormai urgente scegliere la sede per l'università calabrese, e quindi promuovere gli atti necessari per il suo concreto funzionamento; ed altresì se ritenga giusto intitolare la nuova università al nome del compianto professor Celestino Arena, già ordinario nella facoltà di economia e commercio dell'università di Roma, che amò profondamente la sua terra di Calabria e che tanto autorevolmente cooperò per la istituzione dell'università stessa. (4-02313)

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere se ritenga di dover finalmente adempiere gli obblighi sanciti dalla legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'università calabrese provvedendo alla scelta della sede ed a tutte le altre incombenze previste dalla legge citata. (4-04403)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione si è fatto promotore della costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di fornire al CIPE e al Consiglio dei ministri gli elementi obbiettivi per la scelta della sede dell'università calabrese, a norma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 442.

Tale gruppo di lavoro ha compilato una relazione nella quale sono esposti i criteri adottati per la localizzazione delle zone che

presentano i migliori requisiti per ospitare l'università statale.

Detti criteri hanno considerato i compiti che l'università calabrese sarà chiamata ad assolvere, gli aspetti generali della localizzazione (rapporti con le altre sedi universitarie, comunicazioni, esigenze della popolazione scolastica locale, indicazioni del piano di sviluppo della scuola e del programma economico nazionale) e i requisiti di carattere speciale (ambiente, giacitura e carattere del terreno, attrezzature di carattere culturale e ricreativo, situazione economica e prospettive di sviluppo).

La relazione, corredata di vari prospetti e statistiche e di una tabella riassuntiva con i punteggi assegnati ai vari requisiti, consentirà al CIPE di esprimere il proprio parere per la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Ministro della pubblica istruzione:
FERRARI-AGGRADI.

FOSCHINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere se siano al corrente della situazione che si è venuta a creare negli uffici giudiziari della Repubblica in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale del 27 marzo 1969 con la quale veniva dichiarata la illegittimità della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativa al potere giurisdizionale degli intendenti di finanza di emanare decreti di condanna per contravvenzioni finanziarie, e come intendano provvedere per tutte le infrazioni che fino ad oggi rientravano nella competenza di detta legge.

L'interrogante fa presente l'urgenza di un provvedimento in quanto, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, si è riversato sulle procure della Repubblica un enorme numero di pratiche che avendo ad oggetto infrazioni quali ad esempio il mancato pagamento del canone della televisione, l'omessa denuncia del consumo dei carburanti dei motori agricoli, l'omesso rinnovo delle licenze degli spacci alcoolici ed altre dello stesso carattere finanziario-amministrativo, si è dovuto per ognuna di tali pratiche iniziare regolare procedimento penale con istruttoria talvolta anche formale, a richiesta dei contravvenzionati, a conseguenze anche di prescrizione.

Si indica ad esempio che solo alla procura di Napoli sono state trasmesse oltre settemila pratiche per le quali si stanno iniziando i relativi procedimenti penali. Non pare all'inter-

rogante a parte l'ingorgo degli uffici giudiziari, che cittadini i quali per avere — ad esempio — ritardato il pagamento di un canone televisivo e che fino ad ieri potevano, a seguito del decreto della intendenza di finanza, provvedere al pagamento allo sportello, oggi, invece, devono essere trascinati, quali imputati, nelle aule penali dei tribunali con tutte le formalità ed i termini dei giudizi. (4-06609)

RISPOSTA. — È ben nota a questo Ministero la situazione venutasi a creare negli uffici giudiziari a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 27 marzo 1969, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della giurisdizione penale dell'intendente di finanza, contemplata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Al riguardo si fa presente che ancor prima dell'emanazione della citata sentenza della Corte costituzionale, il Governo si era posto il problema delle gravi conseguenze di una pronuncia di illegittimità facilmente prevedibile in materia, non solo e non tanto perché la relativa questione era stata già sollevata, ma, soprattutto, per il chiaro orientamento della giurisprudenza costituzionale in virtù del quale erano state già dichiarate illegittime le giurisdizioni della giunta provinciale amministrativa (sentenza del 1967, n. 30) del consiglio di prefettura in materia contabile (sentenza del 1966, n. 55), del consiglio comunale e del consiglio provinciale in materia di contenzioso elettorale amministrativo (sentenza del 1965, n. 93).

La soluzione del problema, che già allora si delineava, è stata trovata con la massima tempestività nella adozione di un provvedimento che prevede la depenalizzazione delle contravvenzioni di competenza dell'intendente di finanza, il quale continuerebbe a conoscere degli stessi fatti, degradati a semplici illeciti amministrativi. Tale soluzione non solo elimina in radice gli inconvenienti lamentati nella interrogazione, ma si inquadra in un orientamento più vasto di politica legislativa, secondo il quale la sanzione penale va riservata a fatti che destano un grave allarme sociale, fatti tra i quali non rientrano certamente quelli punti dalle leggi finanziarie con la sola pena dell'ammenda.

Il relativo disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 16 aprile 1969 ed è attualmente all'esame della Commissione giustizia, in sede legislativa (stampato n. 1330).

Il Ministro delle finanze: GAVA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1969

GIOMO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga indispensabile prendere adeguati, urgenti provvedimenti, per porre fine alla situazione che si va facendo insostenibile per quanto concerne il servizio postale e particolarmente quello della distribuzione della corrispondenza e dei pacchi.

Tale stato di cose nelle grandi città, soprattutto a Milano, è gravemente pregiudizievole per tutti i cittadini e in particolare per quella grandissima massa di operatori economici che, per la loro attività anche con l'estero, hanno assolutamente bisogno che il servizio postale, già carente in tempi normali, non venga ancor più compromesso. (4-05872)

RISPOSTA. — Per quanto concerne le cause e l'entità della crisi che ha recentemente colpito i servizi postali, all'esposizione che il ministro ha fatto nella seduta della Camera dei deputati del 26 maggio 1969 in risposta alle interrogazioni n. 3-01451, n. 3-01460 e n. 3-01508 che erano state presentate sullo stesso argomento dai deputati Servello ed altri, Malagodi ed altri e Cebrelli ed altri.

Per quanto riguarda invece i provvedimenti atti sia ad eliminare gli effetti negativi che sul servizio postale hanno provocato le recenti agitazioni del personale, sia a rimuovere le cause che hanno determinato tali agitazioni, si fa presente che l'amministrazione ha, previa intesa con tutte le organizzazioni sindacali, elaborato e sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, che li ha approvati, una serie di provvedimenti legislativi con i quali si dà soddisfazione, nei limiti del consentito, alle rivendicazioni che erano state avanzate dal personale.

Con il primo di detti provvedimenti, che è già stato presentato alla Camera dei deputati, con richiesta di procedura di urgenza, si autorizzano le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare, per il 1969, i limiti di spesa annua stabiliti con l'articolo 3 della legge 5 giugno 1965, n. 749 per la esecuzione di prestazioni straordinarie.

Il provvedimento è inteso a fronteggiare, con carattere di immediatezza, la situazione di grave carenza di personale che si è venuta a determinare nei ruoli delle amministrazioni predette per effetto dell'esodo accordato dall'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Di portata più ampia, ma parimenti rivolti ad eliminare gli effetti, non del tutto

previsti, scaturiti dall'applicazione della citata norma sull'esodo, ed a creare condizioni più umane di lavoro per i dipendenti postelegrafonici, sono gli altri tre disegni di legge che sono stati approvati dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 giugno 1969.

Con essi, infatti, si prevede anzitutto la possibilità di conferire tutti i posti che si renderanno vacanti entro il 31 dicembre 1971, compresi quelli che si sono resi tali per effetto dell'esodo, agli idonei dei concorsi espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968.

Inoltre si stabilisce un ridimensionamento dell'orario di lavoro nei settori operativi dei servizi postali che sarà portato a 40 ore mediante graduale riduzione dell'orario vigente, con conseguente aumento delle tabelle organiche.

Infine, in attesa che sia attuata la riorganizzazione generale con mezzi meccanici dei servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, si dispone la concessione di un'indennità forfettaria in favore del personale degli uffici locali applicato a tali servizi per l'uso dei propri mezzi di locomozione nell'espletamento delle loro mansioni.

Il Ministro: MAZZA.

GIRAUDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per togliere dall'isolamento le frazioni di Annunziata di Moasca, di Madonna della Neve di Cessole e di San Sebastiano di Sessame (Asti), mediante un opportuno allacciamento telefonico, la cui necessità si è resa più urgente ed evidente in occasione delle recenti alluvioni che hanno sconvolto l'astigiano, provocato frane; lesionato abitazioni, determinando anche pericoli per gli abitanti, evitabili — tali pericoli — in gran parte mediante un efficiente servizio di telefono atto a collegare le sopraccennate frazioni con i centri vicini attrezzati per interventi tempestivi di emergenza.

(4-05562)

RISPOSTA. — Le frazioni di Madonna della Neve e di San Sebastiano sono comprese nell'elenco delle località il cui collegamento telefonico sarà realizzato con i fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1969, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 178.

Per quanto concerne invece la frazione di Annunziata si deve far presente che essa, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme sui collegamenti telefonici

delle frazioni a spese dello Stato, non è stata ancora inclusa nei lotti di lavori per i quali è stato disposto il finanziamento, in quanto, per ovvi motivi di giustizia, si è dovuto dare la precedenza alle località aventi maggiore anzianità di ammissione ai benefici di legge.

Il Ministro: MAZZA.

GRAMEGNA, GIANNINI, SCIONTI E BORRACCINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato del fatto che in provincia di Bari e specificatamente nei comuni di Altamura, Corato, Molfetta, Sannicandro, Bari, Bisceglie, Castellana, ecc., nonostante il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge 12 marzo 1968, n. 334, non si è provveduto alla costituzione delle commissioni comunali per l'accertamento e la iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici.

Per conoscere se ritenga intervenire con ogni urgenza affinché la nomina delle commissioni avvenga senza ulteriori indugi allo scopo di garantire ai lavoratori agricoli la iscrizione negli elenchi o i cambi di categoria per usufruire delle prestazioni previdenziali.

Infine, per sapere se il ministro ritenga di intervenire perché nel rispetto dello spirito della legge i sindaci dei comuni di Modugno, di Cassano, di Terlizzi, ecc., rivedano i criteri adottati nella nomina delle commissioni in quanto rispettivamente hanno attribuito, il primo, tutti e 4 i rappresentanti ad una sola organizzazione, il secondo ha attribuito un rappresentante ad una organizzazione non sindacale, il terzo ha attribuito un rappresentante ad una organizzazione inesistente.

(4-00621)

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero risulta che in provincia di Bari e precisamente nei comuni di Altamura, Corato, Molfetta, Sannicandro, Bari, Bisceglie, Castellana, ecc., le commissioni comunali di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono state regolarmente costituite nel corso dell'anno 1968 ad eccezione di quella del comune di Sannicandro che è stata nominata l'8 maggio 1969.

Risulta altresì che il provvedimento di nomina della commissione del comune di Corato è stato impugnato dalla CISNAL poiché, mentre in precedenza era stato assegnato un rappresentante a ciascuna delle quattro orga-

nizzazioni sindacali dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL, CISNAL) successivamente il nuovo sindaco ha assegnato due rappresentanti alla CGIL escludendo quello della CISNAL.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, si informa che, secondo quanto risulta a questo Ministero, la commissione comunale di Modugno è costituita da due rappresentanti della CGIL e due della CISL, quella di Cassano da un rappresentante della CGIL, due della UIL ed uno della CISL e quella di Terlizzi da un rappresentante della CGIL, uno della CISL, uno della UIL e uno della CISNAL.

Il Ministro: BRODOLINI.

GUNNELLA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, in generale, per ricondurre alla legalità l'attività degli organismi dell'autogoverno e della assistenza malattia degli artigiani della provincia di Palermo.

Per sapere se siano a conoscenza del fatto che con lettera del 20 aprile 1966, numero v/15707/01, la sede di Palermo dell'INPS, comunicava all'associazione artigiani della provincia che la ditta Centineo Salvatore era ed è, fin dal 1962, inquadrata fra le ditte industriali (lavorazione legno ed infissi) e che il numero medio mensile dei dipendenti denunciati è di venti unità, per cui la commissione provinciale dell'artigianato avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione della ditta Centineo dall'albo degli artigiani. Il Centineo è invece membro del consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale e della commissione provinciale artigianato (che dovrebbe provvedere alla sua cancellazione).

Per sapere quali decisioni intendano prendere in merito all'esposto del 7 marzo 1968, diretto oltre che al consiglio d'amministrazione della cassa mutua artigiani e al Ministro del lavoro, avanzato da alcuni artigiani della provincia di Palermo, che denunciavano le gravi irregolarità verificatesi in occasione dell'assemblea dei delegati, tenutasi il 3 marzo 1968, per la discussione ed approvazione del bilancio di previsione della cassa.

(4-00972)

RISPOSTA. — Secondo quanto comunicato dall'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, il signor Centineo Salvatore ha presentato do-

manda di cancellazione dall'albo degli artigiani e tale domanda è stata accolta dalla competente commissione provinciale nella seduta del 21 ottobre 1968.

In relazione al secondo punto, riguardante l'esposto del 7 marzo 1968, questo Ministero ha, a suo tempo, interessato la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, alla quale sono istituzionalmente attribuiti ampi poteri di controllo sulle casse ad essa associate, invitandola a svolgere accertamenti sui fatti segnalati nell'esposto ed a riferirne l'esito.

Circa le irregolarità che si sarebbero verificate nel corso dei lavori dell'assemblea dei delegati della cassa, tenuta il 3 marzo 1968, la federazione le ha escluse principalmente sulla base dell'esame degli atti ufficiali (verbali e documenti relativi) dalla stessa acquisiti.

Risulta, infatti, dal verbale (sottoscritto dal presidente e dai tre componenti della commissione per la verifica dei poteri dei delegati) che l'assemblea deliberò di adottare, per l'approvazione del bilancio, il sistema di votazione palese.

Risultando difficile il conteggio dei voti, manifestati per «alzata e seduta», il presidente propose che la «conta» fosse effettuata da una commissione per le votazioni, previo riconoscimento individuale di ciascun delegato. La commissione era composta da tre delegati i cui nominativi furono proposti dal presidente ed approvati dall'assemblea prima di passare alle votazioni.

Dopo il voto dei primi 15 delegati, al fine di abbreviare le operazioni, la commissione decise di ritirare dagli altri delegati, all'atto del voto ed ai fini del riconoscimento individuale, la cartolina-invito all'assemblea. Furono così ritirate 110 cartoline ed annotati 110 voti che, aggiunti ai 15 precedenti, portarono a 125 il numero dei votanti.

Dal verbale della commissione per le votazioni, è confermato il risultato finale: 125 votanti, dei quali 87 a favore, 36 contro e 2 astenuti (cartoline ritirate 110).

L'esposto, indirizzato in via prioritaria al consiglio di amministrazione della cassa, è stato da questo dichiarato «manifestamente infondato» con deliberazione assunta con nove voti favorevoli e due astensioni (i componenti del consiglio sono 15).

Circa le accuse rivolte al presidente della cassa di adottare troppo spesso, in via d'urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Palermo ha

confermato che l'attuale presidente si serve di tale procedura con una certa frequenza ma che si tratta di atti di ordinaria amministrazione e, in larga parte, giustificati da effettivi motivi d'urgenza.

In merito all'intervento della polizia, il direttore dell'ufficio del lavoro ha informato che, essendo scoppiato un alterco tra due delegati in ordine alla regolarità della votazione, il presidente ne ha chiesto l'intervento temendo che la situazione degenerasse.

Anche il prefetto di Palermo, interpellato sulla questione, ha confermato che durante l'assemblea del 3 marzo si sono verificati dissensi tra i delegati dopo il discorso di apertura del presidente ed il successivo intervento del vicepresidente il quale ha lamentato che lo schema di bilancio preventivo non era stato distribuito ai delegati con sufficiente anticipo impedendo così un approfondito esame del documento.

I contrasti si acuiscono a tal punto sulla scelta del sistema di votazione del bilancio che il presidente richiedeva l'intervento della polizia al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Il prefetto ha inoltre precisato che la querela non ha redatto alcun rapporto giudiziario in quanto nella circostanza non ha ritenuto che fossero emersi fatti perseguibili d'ufficio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

IOZZELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere le sue determinazioni in ordine alle sottoelencate richieste dell'amministrazione comunale di Palestrina (Roma) relativamente a gravi problemi interessanti le comunicazioni e i collegamenti di quel centro:

a) protezione automatica passaggio a livello Stefer di San Rocco in Palestrina;

b) soppressione delle soste di alcuni convogli della Roma-Fiuggi fermate del tratto urbano di Roma;

c) istituzione corse locali, nei giorni di scuola da e per Palestrina e i comuni della zona;

d) autorizzazione, per alcune corse «fuori servizio» al trasporto dei viaggiatori;

e) istituzione del servizio circolare a Palestrina utilizzando le corse che li hanno il capolinea, o in transito da Capranica, sull'anello piazza Santa Maria degli Angeli - via Provinciale per Castel San Pietro - Museo Nazionale - via Provinciale Colle Martino -

via De Gasperi - via degli Arcioni e piazza Regina Margherita;

f) istituzione di almeno una corsa circolare giornaliera tra Quadrelle e Palestrina;

g) prolungamento a Carchitti di qualche corsa dell'autolinea Frascati-Colle di Fuori. (4-04411)

RISPOSTA. — Per la sistemazione del passaggio a livello di San Rocco in Palestrina, è stata sollecitata la società Stefer ad iniziare i lavori stessi; comunque, l'inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione dell'ANAS, che è stata invitata a provvedere al più presto.

Per quanto riguarda la richiesta di sopprimere alcune fermate dei convogli della Roma-Fiuggi sul tratto urbano di Roma, si fa presente che per non aumentare il tempo di percorrenza, dette fermate sono state ridotte a quelle indispensabili per lo svolgimento di un regolare servizio.

La richiesta di istituzione di nuove corse locali, nei giorni di scuola da e per Palestrina e i comuni di zona, è formulata in modo troppo generico, né ci sono concreti elementi per poter eventualmente interessare le imprese concessionarie della zona per la istituzione di eventuali nuove corse o la modifica degli orari delle numerose corse già in atto autorizzate nella zona. Maggiori chiarimenti e precisazioni sono stati richiesti al comune di Palestrina fin dal novembre 1968, ma non è stato ancora fornito alcun concreto elemento.

La richiesta di autorizzare, per alcune corse « fuori servizio » il trasporto di viaggiatori, non è ammissibile.

Come è noto, l'esercizio dei servizi pubblici di linea viene disciplinato da appositi atti di concessione che prevedono le varie condizioni di esercizio come orari, numero delle corse, tariffe, ecc.

Gli eventuali spostamenti del materiale rotabile fuori della linea, devono essere effettuati a vuoto e senza trasporto di viaggiatori.

L'eventuale istituzione di un servizio urbano circolare in Palestrina, nell'ambito del territorio comunale, è un problema di esclusiva competenza del comune di Palestrina in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, né può essere risolto utilizzando le linee extraurbane in transito o con capolinea in Palestrina.

Il problema inerente il collegamento di Palestrina con Quadrelle, è stato già esami-

nato nel corso della riunione compartimentale del 15 gennaio 1968 ma per il momento anche a causa dell'interferenza che tale collegamento creerebbe con le ferrovie è necessaria una approfondita indagine, del resto già in atto, che tenga conto della utilità e della sicurezza dell'esercizio, non essendo possibile date le caratteristiche della sede stradale effettuare la manovra di inversione del senso di marcia degli autobus.

Per il prolungamento a Carchitti di qualche corsa dell'autolinea Frascati-Colla di Fuori, non è pervenuta, in questi ultimi tempi, alcuna istanza di ditta della zona.

Le proposte formulate dalla società Stefer e dall'impresa Cilia, risalgono al 1965 e, a suo tempo, furono definite negativamente.

Il Ministro: MARIOTTI.

LAVAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di grave disagio in cui si trovano gli 800 lavoratori della fabbrica Perlini di San Bonifacio (Verona), dovuto al clima antidemocratico, intimidatorio, e di rappresaglia perseguito dalla stessa ditta contro i lavoratori, tale situazione ha determinato uno stato di permanente agitazione delle maestranze, le quali, anche in questi ultimi giorni, sono state costrette a scendere in sciopero.

L'interrogante precisa che i lavoratori lottano per ottenere:

a) il rispetto e l'applicazione integrale del contratto di lavoro sia nelle parti normative sia per gli aspetti salariali;

b) l'applicazione corretta delle leggi salariali vigenti sull'apprendistato, nella prevenzione infortuni, nell'igiene, ecc.;

c) l'istituzione e il riconoscimento della commissione interna e della presenza del sindacato nell'azienda, per liquidare le intimidazioni, i ricatti e i licenziamenti per rappresaglia.

L'interrogante, altresì, chiede di conoscere quale misure il ministro ritenga utile adottare per garantire ai lavoratori l'esercizio effettivo dei loro diritti democratici e sindacali stabiliti dalle leggi e dalla Costituzione, per imporre alla ditta Perlini il rispetto delle leggi dello Stato e del contratto collettivo di lavoro. (4-03646)

RISPOSTA. — La vertenza insorta presso la OMC Roberto Perlini e la società per azioni Perlini & C. è stata risolta a seguito di ac-

cordi interni, approvati con *referendum*, i quali prevedono:

a) un ulteriore miglioramento del trattamento economico valutabile complessivamente in una percentuale dal 18 per cento al 23 per cento in più rispetto alle imprese similari;

b) la costituzione di due comitati elettivi per la discussione — con le direzioni — di tutte le modalità per l'applicazione del suddetto miglioramento economico « ed in seguito per tutti i problemi che dovessero, di volta in volta, presentarsi ». Dei due comitati — rispettivamente di 28 e 5 membri — sono entrati a far parte anche alcuni iscritti alle organizzazioni sindacali.

Si fa presente, infine, che la vertenza a suo tempo insorta tra l'operaio Tirapelle Lino e la OMC Roberto Perlini per la richiesta di « revoca di licenziamento » è stata definita con la riassunzione dell'interessato in reparto diverso, senza ricostituzione di anzianità per avvenuta liquidazione di quella precedente.

Per quanto riguarda il punto b) della interrogazione, il competente ispettorato del lavoro non manca di svolgere, nei confronti dell'azienda di che trattasi, la sua azione di vigilanza per il rispetto di tutte le norme a tutela dei lavoratori subordinati.

Il Ministro: BRODOLINI.

LENTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'incredibile arbitrio di cui si è resa attrice la direzione della fornace di Occimiano (Alessandria), che il 22 gennaio 1969 licenziava l'operaio Antonio Barbierato perché iscritto, anzi « il primo iscritto » alla CGIL; e della contemporanea messa in opera di un vasto campionario di minacce, intimidazioni, ecc., contro un gruppo di operai, tutti iscritti alla CGIL.

La direzione della RDB, ha voluto rispondere così, con una logica brutale da padrone assoluto, alla FILLEA della CGIL che aveva chiesto con lettera del 20 gennaio 1969 l'applicazione degli accordi di gruppo ed il rispetto dell'orario di lavoro in conformità del contratto nazionale di lavoro.

Per sapere se intenda intervenire con urgenza e fermezza per ripristinare in quel luogo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, tutti i diritti civili e sindacali che vi sono stati violati. (4-03677)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-03689, del deputato Canestri, pubblicata a pag. 2358).

LEPRE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti intenda prendere al fine di porre freno al dilagare delle servitù militari in Friuli, paralizzanti le attività produttive e in questi tempi ulteriormente estese ed aggravate nei comuni di Pradamano, Amaro e Venzone; in particolare chiede se ritenga intervenire per la soppressione dei poligoni di tiro nei comuni di Amaro e Venzone e in particolare nel territorio di confluenza Fella-Tagliamento, già in passato utilizzato per le esercitazioni dei militari di stanza nella provincia di Udine ed ora estesi a tutti i reparti del Veneto, poligono quest'ultimo ubicato tra gli abitati di Amaro e Carnia Venzone di giorno e di notte terremotati dalle esplosioni delle armi da fuoco e invase dai carri armati pesanti, poligono anacronisticamente ubicato nel cuore della zona industriale programmata dalla regione e costituita dal sacrificio degli enti locali friulani, la cui permanenza pregiudica ogni possibilità di concreto sviluppo della stessa. (4-05830)

RISPOSTA. — Premesso che nel territorio del comune di Pradamano non sono state imposte servitù militari, si fa presente che le servitù imposte in alcune zone del Friuli sono conseguenti alla realizzazione di opere difensive per la cui efficienza non si può prescindere da vincoli alle proprietà adiacenti.

L'ampiezza delle aree asservite è stata definita nei limiti strettamente indispensabili e tenendo in ogni possibile conto le esigenze economiche e sociali della zona.

Quanto ai poligoni di tiro di Amaro e Venzone si chiarisce che per inderogabili esigenze dei reparti non è possibile rinunciare all'utilizzazione di tali aree addestrative.

D'altra parte, l'amministrazione militare corrisponde ai proprietari interessati congrui indennizzi per i necessari sgomberi e per i danni arrecati.

Inoltre, il poligono di Amaro viene utilizzato nel rispetto degli accordi intercorsi al riguardo con le autorità di quel comune.

Il Ministro: GUI.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se nei confronti dell'operaio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1969

permanente Di Paco Marino, dipendente del consorzio di bonifica di Vada e Collemezzano (Livorno), addetto alle « opere normali di manutenzione agricola », si debba applicare — come l'interrogante ritiene in contraddittorio con gli organi della previdenza sociale — il disposto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1968, n. 488, e cioè l'esenzione dalla ritenuta della pensione. (4-00208)

RISPOSTA. — Si premette che il consorzio di bonifica di Vada Collemezzano è stato inquadrato, fino al 30 giugno 1968, nel settore dell'industria e, pertanto, fino a tale data il signor Di Paco Marino, dipendente del consorzio, è stato assicurato come lavoratore dell'industria. Per tale motivo, la richiesta del Di Paco, intesa ad ottenere la inapplicabilità, nei suoi confronti, in quanto lavoratore agricolo, della norma sulla non cumulabilità tra pensione e retribuzione, non ha potuto essere accolta.

In data 22 luglio 1968 il consorzio di bonifica di Vada e Collemezzano ha chiesto di essere iscritto nel settore agricolo e la sua istanza è stata accolta dalla sede provinciale dell'INPS di Livorno, con effetto dal 1° luglio 1968.

Di conseguenza ed in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a partire dal 1° luglio 1968, non sono state più effettuate sulla retribuzione del signor Di Paco le trattenute previste per la generalità dei lavoratori pensionati.

Si precisa altresì che, nell'ipotesi in cui il consorzio chieda e ottenga la retrodatazione dell'iscrizione nel settore agricoltura al 1° maggio 1968, il signor Di Paco potrà chiedere il rimborso delle trattenute operate nei mesi di maggio e di giugno 1968.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premezzo che:

a) un ispettore dell'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — sede di Livorno — in data 24 luglio 1967 ha compiuto un accertamento a carico del titolare di una azienda non iscritta all'albo degli artigiani per assoggettarla ad assicurazione obbligatoria, ha trascurato la di lui ri-

chiesta di essere ammesso alla procedura di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e di ottenere copia del verbale di ispezione;

b) di conseguenza, in data 19 agosto 1967 è stata emessa « notifica di premio supplementare per omessa registrazione delle retribuzioni » nella procedura che esclude il ricorso gerarchico, infatti non resta nota al contribuente;

c) ignorando il ricorso comunque regolarmente proposto dell'interessato all'Ispettorato del lavoro, la sede INAIL ha prima sollecitato il versamento dei contributi raddoppiati per l'applicazione delle sanzioni civili e maggiorati di altra penale per il non avvenuto versamento e poi diffidato gli atti esecutivi, applicando questa volta anche gli interessi di mora;

d) ad energica replica dell'interessato la sede dell'istituto, in data 28 settembre 1967 ha finalmente ritenuto valide le ragioni del piccolo imprenditore inviando allo stesso ed all'ispettorato del lavoro un controricorso — se intenda intervenire per far cessare atti che tolgono ai più semplici esemplari cittadini l'uso dei mezzi di difesa previsti dalla legge.

Chiede altresì se il ministro ritenga di disporre accertamenti presso tutte le sedi dell'istituto infortuni per stabilire altri eventuali casi nei quali il contribuente ha subito la violenza dell'eccesso di potere e per riammetterli nei termini. Chiede infine di conoscere se gli ispettori dell'INAIL, debbano rilasciare copia dei verbali di accertamento e se sia il caso che l'istituto adegui gli stampati alla nuova normativa infortunistica, magari attraverso stampigliature. (4-03295)

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero risulta che la sede dell'INAIL di Livorno anziché intimare la diffida prevista dall'articolo 16 del testo unico 1124, ha invitato la ditta Staccioli Emilio (esercitante nella stessa città un panificio con annessa rivendita) a pagare il premio per omessa registrazione dei salari convenzionali del titolare e della di lui moglie, perché l'obbligo della diffida deve ritenersi riferito al caso di mancata denuncia del solo esercizio dei lavori oggettivamente previsti dall'articolo 1 del citato testo unico e norme connesse ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del premio. Poiché al momento dell'ispezione la ditta aveva già in corso una posizione assicurativa per un dipendente aiuto-panettiere, l'istituto infortuni non ha

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1969

ritenuto di dover far ricorso alla citata procedura.

In relazione alla circostanza della non iscrizione della ditta Staccioli all'albo delle imprese artigiane si informa che, pur non essendovi in proposito univocità di pronunzie, la prevalente giurisprudenza è orientata per l'efficacia meramente dichiarativa dell'iscrizione nel predetto albo.

Per quanto riguarda ancora il mancato rilascio, da parte dell'ispettore che ha accertato le omissioni controverse, di copia del relativo verbale, si fa notare che la normativa vigente non prevede tale prassi, avendo l'interessato l'immediata e piena conoscenza del contenuto del verbale — dovendolo leggere e sottoscrivere — e la possibilità di rifiutare di apporre la propria firma ove non ritenga di condividerne il contenuto (articolo 21, ultimo comma, testo unico).

Per quanto specificatamente attiene all'uso degli stampati (nel caso in esame tratterebbesi del modello 79 del decreto legge con il quale viene richiesto il premio supplementare per omessa denuncia delle retribuzioni) si fa inoltre presente che dal 1968 le unità periferiche dell'INAIL sono in possesso della nuova edizione aggiornata dei moduli stessi.

È da segnalare, comunque, che nel periodo intercorso dall'emanazione del testo unico al 1968, sugli stampati (nel caso in questione sul modello 79 del decreto legge) è stato precisato — con apposito timbro — che le disposizioni citate nel modulo stesso dovevano intendersi sostituite dalle corrispondenti norme del testo unico n. 1124.

Il Ministro: BRODOLINI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere a quali conclusioni siano giunti gli organi amministrativi del Ministero a seguito degli accertamenti promossi a carico degli amministratori comunali di Capoliveri (Livorno). (4-05719)

RISPOSTA. — In data 27 maggio 1969, il prefetto di Livorno ha rimesso all'autorità giudiziaria copia della relazione ispettiva, redatta da un funzionario della stessa prefettura a seguito di inchiesta svolta sull'attività dell'amministrazione comunale di Capoliveri, essendo emersi, dall'indagine di che trattasi, elementi di reato.

Il Ministro: RESTIVO.

MAGGIONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno finora impedito di accogliere le proposte per la concessione delle onorificenze di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto formulate dal comune di Broni (Pavia) nei confronti di 368 concittadini che hanno preso parte alla guerra 1915-1918, e se ritenga necessario ed urgente dare le opportune disposizioni affinché le rispettive istruttorie abbiano sollecito corso. (4-06175)

RISPOSTA. — Delle domande pervenute tramite il comune di Broni intese ad ottenere l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto solo 73 sono state riscontrate sufficientemente documentate e pertanto favorevolmente definite.

Delle altre, incomplete di documentazione, si stanno svolgendo le necessarie istruttorie, al termine delle quali si potrà provvedere, ricorrendo le condizioni prescritte, alla concessione di detta onorificenza e degli altri riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263.

Il Ministro: GUI.

MANCINI VINCENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quali iniziative ritenga di dover, con l'urgenza del caso, assumere in relazione alla grave situazione determinatasi presso lo stabilimento della Saint Gobain di Caserta, ove le maestranze, a causa dell'atteggiamento assunto dai responsabili dell'azienda in relazione alle loro giuste rivendicazioni economiche, sono state costrette da alcuni giorni ad occupare la fabbrica, anche al fine di tenere in efficienza i forni, per non compromettere una immediata ripresa del lavoro, appena risolta la controversia in atto. (4-04029)

RISPOSTA. — Le trattative per la soluzione della vertenza interessante i lavoratori della Saint Gobain di Caserta, si sono concluse in data 14 marzo 1969.

In attuazione dell'accordo raggiunto tra le parti è ripresa l'attività di uno dei due forni con l'occupazione a tempo pieno di 133 dipendenti, mentre altri 163 lavoratori sono stati sospesi a zero ore ed i rimanenti lavorano a turno ridotto.

Si fa presente, inoltre, che ai fini della estensione ai predetti operai sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto del parti-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1969

colare trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, lo scrivente, di concerto con i ministri del bilancio, del tesoro e dell'industria, ha emanato in data 5 maggio 1969 il decreto previsto dall'articolo 3 della legge medesima. Tale decreto, i cui effetti decorrono dal 17 marzo 1969, è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 4 giugno 1969, n. 139.

Il Ministro: BRODOLINI.

PALMITESSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se risponda a verità che il valore del gettone di presenza corrisposto ai giudici onorari dei tribunali dei minorenni sia ancora quello fissato nel 1944 ed ammontante a 1.700 lire ad udienza e, nell'affermativa, se si ritenga opportuno, in considerazione del mutato valore della moneta e dell'importanza sociale e della delicatezza delle funzioni svolte dai giudici onorari, aumentare adeguatamente il valore del gettone sopra ricordato. (4-04405)

RISPOSTA. — Le competenze dei componenti privati dei tribunali per i minorenni e delle sezioni di corte d'appello per i minorenni sono attualmente stabilite dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, il quale attribuisce loro le indennità fissate per i giudici popolari di Corte d'assise di appello.

Tali indennità sono di lire 2 mila lorde al giorno se il luogo dove vengono esercitate le funzioni coincide con quello di residenza e di lire 3.000 negli altri casi, con l'aggiunta, per questi ultimi della indennità di soggiorno (circa 6 mila lire lorde) e del rimborso delle spese di viaggio.

Circa l'auspicato aumento di dette indennità, questo Ministero si riserva di esaminare il problema d'intesa con le altre amministrazioni interessate, tenuto conto del fatto che l'aggancio ai giudici popolari disposto dalla legge in vigore, per quanto attiene a dette indennità, potrebbe non apparire del tutto giustificato, considerato che l'incarico al quale i componenti privati dei tribunali minorili sono chiamati non deriva, come per i giudici predetti, da un obbligo del cittadino, ma attiene alla mera attribuzione di un incarico a professionisti specializzati in determinate discipline la cui partecipazione non è sempre facile ottenere, anche a causa dell'entità dell'attuale retribuzione.

Il Ministro: GAVA.

PASCARIELLO e FOSCARINI. — *Ai Ministro del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza che i 250 operai metalmeccanici delle officine ferroviarie NOMEF di Trepuzzi (Lecce) dopo una serie di scioperi e di agitazioni sono stati costretti a ricorrere il 23 maggio 1969 alla occupazione dello stabilimento per protestare contro il padronato (la ditta Tanzarella) che ha sistematicamente respinto le loro richieste volte ad ottenere il diritto di assemblea in fabbrica con la partecipazione dei sindacati, il riordinamento delle qualifiche, l'applicazione degli accordi per il superamento delle zone salariali, il premio di produzione, gli incentivi ed altre particolari indennità.

Se siano a conoscenza che tutta la popolazione del comune e quella dei vicini paesi, le organizzazioni sindacali della provincia e il consiglio comunale di Trepuzzi hanno solidarizzato con gli occupanti che tuttora sono impegnati in questa forma estrema di lotta.

Se ritengano di dover immediatamente intervenire sia per imporre alla ditta Tanzarella il rispetto degli accordi sulle zone salariali sia per fare opera di mediazione nella vertenza. In particolare chiedono al ministro delle partecipazioni statali se, per la piena tutela dei diritti degli operai e in considerazione dello stretto rapporto di dipendenza delle officine NOMEF dalle ferrovie dello Stato, ritenga che sussistano ragioni valide per il trasferimento della gestione dell'azienda dalla ditta Tanzarella all'azienda delle ferrovie dello Stato. (4-06127)

RISPOSTA. — La vertenza insorta tra la ditta NOMEF (Nuove officine meccaniche e ferroviarie) dell'ingegner Emilio Tanzarella ed il personale dipendente è stata conciliata il 28 maggio 1969, presso l'ufficio provinciale del lavoro di Lecce.

L'accordo raggiunto in tale sede — ritenuto soddisfacente sia dai lavoratori interessati sia dalle loro organizzazioni sindacali — riguarda aumenti del premio di produzione, lo incentivo di produzione, gli scatti di anzianità, l'istituzione della mensa, gli indumenti di lavoro, il rilascio di permessi e la revisione delle qualifiche.

A seguito di tale accordo, l'occupazione della fabbrica è cessata ed è ripresa l'attività lavorativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
— Per sapere:

a) se risponda al vero la notizia secondo la quale la ditta di costruzioni termomeccaniche Nuzzo di Lecce è solita affidare numerose commesse ai detenuti della casa penale della città compensandoli con retribuzioni giornaliera dalle 300 alle 400 lire;

b) se sia da collegarsi con questo ricorso a manodopera a bassissimo costo il fatto che la ditta Nuzzo stia licenziando alcuni operai per « mancanza di lavoro »;

c) se il ministro ravveda l'opportunità di ordinare con urgenza un'inchiesta allo scopo di accertare la consistenza delle retribuzioni che vengono corrisposte ai detenuti, e allo scopo di rinvenire le ragioni dei continui licenziamenti degli operai dipendenti dalla ditta suddetta. (4-06128)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo effettuati dai competenti uffici periferici di questo Ministero, risulta che la società Saverio Nuzzo & C. — esercente nel comune di Lecce uno stabilimento per la costruzione di macchine e di attrezzature utilizzate dalle industrie tabacchicole ed enologiche, nonché per la produzione di macchine per la pulizia delle olive, di pannelli per la segnaletica stradale e di serbatoi per carburanti — occupa attualmente 31 operai, 11 apprendisti e 5 impiegati.

La stessa società da circa nove anni ha in concessione, da parte del Ministero di grazia e giustizia, l'esercizio di un'officina per l'utilizzazione della manodopera dei detenuti della casa penale di Lecce. Tale concessione, già di natura fiduciaria, è stata rilasciata, a seguito di gara di appalto alla società di che trattasi che deve, pertanto, attenersi alle clausole del capitolato di appalto, registrato all'ufficio del registro di Lecce in data 5 giugno 1968 e valevole per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1970.

In base a tale capitolato l'impresa fornisce alla casa penale il materiale, le attrezzature e tutto ciò che occorre per la costruzione di parti di macchinari che vengono poi rifiniti e montati nello stabilimento della società. Un operaio specializzato sovrintende al lavoro dei detenuti.

Secondo le clausole del capitolato d'oneri, a titolo di mercedi la società Nuzzo versa alla casa penale le seguenti somme: operaio di prima categoria lire 530 giornaliera; operaio di seconda categoria lire 480 giornaliera; scri-

vano lire 450 giornaliera; scopino lire 400 giornaliera.

Di fatto la società pratica il trattamento di prima e seconda categoria anche per lo scrivano e gli scopini e corrisponde, come previsto dal capitolato d'oneri, un premio di lire 100 in media al giorno ai più meritevoli.

Conformemente agli obblighi assunti in sede di appalto, la ditta versa alla casa penale il 15,90 per cento delle mercedi a titolo di oneri previdenziali ed una maggiorazione del 110 per cento delle mercedi, oltre l'IGE mentre versa direttamente all'INAIL il 60,97 per cento del salario medio convenzionale per i detenuti fissato in lire 450 al giorno.

Al riguardo si fa presente che a seguito degli aumenti di mercede stabiliti con provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, su conforme decisione della Commissione interministeriale di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547, la casa penale dal 1° gennaio 1969 corrisponde ai detenuti le mercedi di seguito indicate, accollandosi l'onere della differenza fra tali mercedi e quelle stabilite del capitolato d'oneri con la ditta Nuzzo: lavorante di prima categoria lire 580 giornaliera; lavorante di seconda categoria lire 530 giornaliera; scrivano lire 620 giornaliera; addetti ai servizi vari lire 450 giornaliera; apprendisti lire 400 giornaliera.

Sulle mercedi dovute ai detenuti la casa penale opera le trattenute previste dal regolamento di contabilità carceraria commisurate in base alla posizione giuridica di ciascun detenuto, oltre alla trattenuta del 6,90 per cento quale quota a carico del detenuto per contributi INPS.

Per quanto riguarda il punto b) dell'interrogazione si è accertato che presso lo stabilimento della società Nuzzo dal mese di gennaio 1969 in poi si è avuta una graduale riduzione del personale in forza.

Infatti fino a tutto il mese di dicembre 1968, l'impresa ha occupato in media 42 operai, 22 apprendisti e 6 impiegati mentre dal mese di gennaio in poi le unità lavorative sono andate man mano diminuendo, fino a raggiungere la situazione attuale sopra esposta.

Il titolare della ditta, interpellato al riguardo, assume che in questi ultimi mesi si è verificata una contrazione dell'attività in dipendenza della diminuzione di commesse da parte di ditte esercenti attività a carattere stagionale, connesse a quella agricola.

Dall'esame della documentazione di lavoro si è potuto rilevare, comunque, che in

molti casi la cessazione dei rapporti di lavoro è stata determinata da dimissioni di dipendenti che hanno trovato migliori occasioni di lavoro; solo 4 operai risultano licenziati per mancanza di lavoro.

Dagli accertamenti eseguiti è infine risultato che in effetti il lavoro svolto dai detenuti, in questi ultimi mesi, non è aumentato, come non è aumentato il numero delle unità lavorative addette all'officina del carcere.

Infatti, mentre in base al capitolato d'onori, la società si è obbligata a dare lavoro ad un minimo di 22 detenuti sino ad un massimo di 36, di fatto essa ha sempre utilizzato ed utilizza il numero minimo di lavoratori, salvo per altro qualche defezione temporanea dovuta a cause di forza maggiore od a circostanze connesse al rispetto della disciplina dell'ordinamento carcerario.

Si fa presente, infine, che dagli accertamenti di cui sopra si è potuto evidenziare che le lavorazioni eseguite nel penitenziario forniscono semilavorati e parti di macchinari che integrano il ciclo produttivo dello stabilimento e che la produttività dei detenuti è assai limitata in relazione al loro particolare stato ed allo scadente o inesistente livello di qualificazione posseduto dagli stessi, tenuto conto che l'attività lavorativa nella fattispecie ha finalità rieducativa e di addestramento professionale.

Considerato per altro che il numero delle ore lavorative giornaliere effettuate dai detenuti è costante e che a fronte della riduzione del personale adibito nello stabilimento Nuzzo, non vi è stato corrispondentemente un aumento delle unità lavorative impiegate nel carcere, è da ritenersi che i licenziamenti dei dipendenti dello stabilimento non sono da collegarsi al ricorso del lavoro dei detenuti.

Il Ministro: BRODOLINI.

POLOTTI E ACHILLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli risultati che i titolari di pensioni di reversibilità e superstiti non possono far valere il loro diritto all'assistenza mutualistica dell'INAM fino a quando la loro domanda di pensione non viene accolta dall'INPS e ciò con ritardi di nove e 12 mesi.

Questo ritardo comporta per il coniuge superstite, generalmente in avanzata età, un grave nocimento di ordine finanziario e morale. Poiché, generalmente, il perfezionamento della pratica comporta un lasso di tempo

tutt'altro che breve, si gradirebbe conoscere quali provvedimenti il Ministero del lavoro intenda adottare per superare questa situazione.

A tale riguardo si domanda se sia possibile al momento della domanda della pensione di reversibilità il rilascio di un certificato provvisorio in uno con la ricevuta di presentazione della domanda stessa che, attestando la qualifica di coniuge, consenta il diritto all'assistenza sanitaria fino al perfezionamento della pratica senza alcun pregiudizio per la definitiva decisione. (4-04120)

RISPOSTA. — Il diritto all'assistenza di malattia previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, si perfeziona a seguito del rilascio da parte dell'INPS del « libretto, certificato o altro titolo formale equipollente di pensione », secondo quanto disposto dall'articolo 3 primo comma, della legge 29 novembre 1957, n. 1177. Lo stesso articolo 3 per altro prevede, al secondo comma, che nelle more gli interessati possono beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta, subordinatamente all'osservanza delle norme e delle modalità vigenti in materia, le quali del resto sono state diffuse largamente dagli istituti fra gli interessati attraverso manifesti distribuiti anche agli enti di patronato.

Comunque, nell'intento di alleviare i disagi lamentati, i pensionati vengono ammessi all'assistenza diretta dell'INAM, anche solo dietro presentazione di un apposito modulo (IVS IO) che l'INPS rilascia entro breve termine dalla domanda di pensione e mediante il quale si attesta, prima della definizione della pratica di liquidazione, l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione stessa.

Per quanto infine concerne la proposta di ammettere all'assistenza sanitaria gli interessati solo in base ad un certificato (da rilasciarsi dall'INPS al momento della presentazione della domanda di pensione) attestante la qualifica di coniuge, si informa che questo Ministero, tenuto conto che non sussistono al riguardo obiettive difficoltà sotto il profilo giuridico e pratico, e considerato altresì il particolare stato di necessità che può presentarsi al momento del decesso del capo famiglia, ha diramato opportune istruzioni agli istituti interessati perché siano ammessi all'assistenza diretta (il diritto all'assistenza indiretta, come già precisato, è loro già garantito), durante il periodo di istruttoria della domanda, i superstiti che al momento del de-

cesso del pensionato risultavano a suo carico e per i quali il *de cuius* percepiva la quota di maggiorazione.

Il Ministro: BRODOLINI.

PROTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quali ragioni non è stata data, a tutt'oggi, risposta al quesito proposto dal circolo culturale bellunese, a mezzo dell'ispettorato del lavoro di Belluno, con ricorso in data 24 ottobre 1960 e dallo stesso ENPALS sollecitato con nota in data 12 luglio 1961, n. 18961, relativo alla questione se il contributo previdenziale ENPALS di cui al decreto-legge 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni con legge 29 novembre 1951, n. 2388, sia in ogni caso dovuto anche quando non esista un rapporto di lavoro subordinato tra l'ente committente ed il solista o i complessi ai quali viene contrattualmente richiesta per una sola serata la esecuzione di un concerto avente per oggetto un programma dagli stessi esecutori scelto e preparato ed offerto.

La soluzione positiva al detto quesito, infatti, sembra in aperto contrasto con i principi giuridici generali che, anche nel particolare rapporto artistico, tutelano la materia previdenziale e assicurativa. (4-04410)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Belluno, con nota del 24 ottobre 1960, n. 82801, portò a conoscenza di questo Ministero le eccezioni sollevate dal circolo culturale bellunese in merito alla legittimità della prescrizione impartitagli dall'ispettorato medesimo, da esso eseguita, riguardante il versamento dei contributi dovuti all'ENPALS per alcuni concertisti e solisti occupati presso il circolo dal 27 ottobre 1958 al 2 maggio 1959.

Con la stessa lettera l'ispettorato del lavoro di Belluno — dopo aver riconosciuto che le prestazioni dei solisti e dei componenti i complessi di che trattasi, per il loro carattere eminentemente artistico non potevano annoverarsi fra le attività subordinate soggette alle assicurazioni sociali gestite dall'INPS — ebbe ad affermare, tuttavia, l'obbligatorietà della iscrizione all'ENPALS dei lavoratori in parola ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708.

Infatti, per le categorie artistiche di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 luglio 1947, n. 708, modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non è richiesta una prestazione d'opera dipendente per la afferma-

zione dell'obbligo di iscrizione all'Ente di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

Sulla decisione adottata dall'ispettorato, del tutto conforme alle disposizioni in vigore il circolo, in data 24 ottobre 1960, ha presentato ricorso a questo Ministero.

A parte la considerazione che in materia di prescrizione contributiva di pensione non è ammesso ricorso al Ministero del lavoro, il Ministero stesso, non avendo a quel tempo elementi sufficienti per poter determinare, caso per caso, le caratteristiche delle prestazioni offerte dai vari complessi e solisti che si alternano presso il circolo culturale bellunese, non poté prendere in esame la questione prospettata, del resto già definita, dal locale ispettorato conformemente alla legge.

Fermo restando l'obbligo della iscrizione all'ENPALS, in ordine alle modalità degli adempimenti assicurativi, questo Ministero, a suo tempo interessato sulla necessità di definire i rapporti che si instaurano fra gli esercenti dei pubblici locali, i solisti ed i complessi orchestrali, ha avuto più volte occasione di impartire le proprie direttive agli ispettorati del lavoro in base alle quali i relativi adempimenti contributivi verso l'ENPALS sono da ritenere di pertinenza del titolare dell'esercizio, ove si tratti di solisti o di complessi occasionalmente costituiti (sempreché i complessi siano artisti professionisti), ovvero dei capi o titolari qualificati di orchestra, ove si tratti di complessi costituiti in unità e muniti della necessaria documentazione rilasciata dal competente Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nei casi di solisti o complessi orchestrali stranieri operanti occasionalmente in Italia, l'applicazione della legislazione italiana dello spettacolo è condizionata alla carenza di una legislazione previdenziale del paese di appartenenza dei solisti o del complesso orchestrale.

Lo scrivente, tuttavia, non si nasconde che la materia degli adempimenti assicurativi nei confronti degli artisti e dei complessi artistici necessiti urgentemente di una organica disciplina da attuarsi d'intesa con l'ENPALS ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, in sede di un riordinamento generale della legislazione previdenziale del settore.

Il Ministro: BRODOLINI.

SANTONI, ROSSINOVICH, RE GIUSEPPINA, SACCHI, OLMINI, LAJOLO E MALAGUGINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a co-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1969

noscenza del fatto che 5 operai di cui due candidati alle elezioni della commissione interna e 2 attivisti sindacali della FIOM-CGIL e della FIM-CISL sono stati licenziati in tronco con lettera recapitata durante la notte dalle guardie giurate della ditta FIAR di Milano nel corso di una normale agitazione sindacale; che uno dei licenziati era assente dalla fabbrica con regolare congedo.

Si chiede quali interventi intenda disporre per ottenere la revoca degli ingiustificati licenziamenti e per garantire il rispetto e l'esercizio delle libertà sindacali nell'azienda, soprattutto in rapporto alla profonda indignazione suscitata nei lavoratori e nell'opinione pubblica milanese dall'atto provocatorio che fa seguito ad altri recenti episodi che assumono il significato di un attacco preordinato e intimidatorio nei confronti del movimento rivendicativo dei lavoratori. (4-05772)

RISPOSTA. — In data 4 giugno 1969, in sede di Associazione industriale lombarda, è stato raggiunto un accordo a componimento della vertenza aziendale di carattere economico insorta presso la società FIAR. In virtù di tale accordo la società si è impegnata ad eliminare le disparità salariali, concedendo a circa 150 lavoratori, una serie di aumenti, in cifra differenziata, di natura perequativa, mediamente intorno a lire 25 orarie ed inoltre a promuovere, dalla quarta alla terza categoria, 15 lavoratrici.

È stata anche definita la controversia relativa ai cinque lavoratori licenziati, i quali hanno presentato le dimissioni e ritirato il ricorso al collegio di conciliazione ed arbitrato.

La ditta si è impegnata a corrispondere agli stessi una indennità extracontrattuale.

Il Ministro: BRODOLINI.

SILVESTRI. — *Al Ministro della difesa:* — Per conoscere i motivi del ritardo nella concessione dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore dei partecipanti alla guerra 1915-18 e alle guerre precedenti, ritardo che provoca sensibile malumore negli aventi diritto anche in considerazione del fatto che ogni tanto appaiono notizie di cerimonie per la consegna delle medaglie ricordo o della concessione dell'assegno vitalizio o della onorificenza. (4-06607)

RISPOSTA. — Ai fini della concessione dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre anteriori,

il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto ha proceduto ad un primo esame delle domande finora pervenute.

Le domande complete di documentazione sono state già definite. Di quelle incomplete, in numero assai rilevante, si stanno svolgendo le necessarie istruttorie, al termine delle quali si potrà provvedere, ricorrendo le condizioni di legge, alla concessione dei riconoscimenti spettanti.

Per accelerare al massimo anche questa seconda fase del lavoro, resa particolarmente difficoltosa per la mancanza di elementi probatori e spesso perfino di qualunque utile indicazione da parte degli interessati, l'accertamento di dette condizioni viene affidato ai distretti militari, che possono assolvere il compito con maggiore speditezza, anche attraverso contatti diretti con i richiedenti.

Effettuato il conferimento dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto, si provvede a trasmettere alle competenti direzioni provinciali del tesoro le domande degli aventi titolo all'assegno vitalizio, per gli ulteriori adempimenti relativi al pagamento.

Il Ministro: GUI.

SISTO E TRAVERSA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* — Per sapere se sia credibile la ventilata notizia che in un prossimo avvenire — in un presunto piano di ristrutturazione dei servizi postali riguardanti la zona acquese — verrebbe soppresso l'ufficio postale nel capoluogo di Montechiaro d'Acqui (Alessandria).

Gli interroganti, rendendosi interpreti dell'inquietudine dei cittadini interessati, si permettono di rilevare — pur convenientemente valutando i criteri di efficienza e di economia che dovrebbero stare alla base di questo futuro provvedimento — che l'eliminazione del predetto ufficio postale apporterebbe seri disagi alla popolazione tutta, alla quale verrebbe somministrato un servizio saltuario quando sempre più intensa si fa la vita moderna di relazione.

Il paventato evento presenta inoltre implicazioni certamente umane e sociali quando si pensi alla situazione dei pensionati, che sarebbero costretti a percorrere una decina di chilometri per poter entrare mensilmente in possesso di quanto è loro necessario per vivere e quando si rifletta che anche un avvenimento siffatto potrebbe avere la sua parte nell'accelerazione del già grave fenomeno, là esistente, dell'abbandono indiscriminato dei campi.

(4-05941)

RISPOSTA. — In effetti, sulla base dei dati risultanti da un apposito sopralluogo ispettivo, sarebbe emersa l'opportunità di procedere alla soppressione dell'ufficio postale di Montechiaro d'Acqui.

È stato infatti rilevato che dei 766 abitanti che costituiscono la popolazione dell'intero comune, appena 53 risiedono nel capoluogo, mentre più della metà del rimanente della popolazione stessa risiede nella vicina frazione di Piana, dove funziona un'agenzia che ha la stessa denominazione della stazione ferroviaria Montechiaro-Denice.

È stato anche accertato che il traffico postale ed il movimento a danaro che si svolgono presso l'ufficio di Montechiaro d'Acqui è irrilevante e, comunque, di entità tale da non giustificare, sulla base di criteri di sana gestione amministrativa, l'onere sostenuto da questa amministrazione tanto più che le esigenze, invero modeste, di quell'utenza potrebbero essere soddisfatte dall'agenzia di Montechiaro Denice, ubicata — come sopra detto — nella frazione di Piana, che è posta in buona posizione lungo una via statale di grande traffico ed è collegata con buone strade.

Si informa tuttavia che allo scopo di poter disporre di un quadro più completo della situazione, alla luce anche di quanto segnalato sono stati disposti ulteriori accertamenti ispettivi.

Ogni definitiva determinazione in merito è, pertanto, subordinata alle risultanze di detti nuovi accertamenti.

Il Ministro: MAZZA.

SKERK. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto segue:

1) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tramite il *Bollettino ufficiale* del 10 febbraio 1969, n. 1, bandisce un concorso per i direttori di uffici di gruppo *D* ed *E* disponibili per il trasferimento, tra gli altri, anche quelli per la provincia di Trieste. Nella stessa provincia, mentre gli uffici locali di gruppo *E* di Sistiana e Prosecco è richiesta, giustamente, la conoscenza della lingua slovena, per quelli (uffici locali) di Santa Croce e San Dorligo della Valle, dove pure la maggioranza della popolazione è slovena, ciò non viene richiesto;

2) in diverse altre località della provincia di Trieste, abitate prevalentemente da sloveni, con sedi di uffici locali postali, i titolari o i reggenti, non conoscono lo sloveno il che comporta disagio alla popolazione del

luogo. Tra queste se ne citano alcune: Villa Opicina, Prosecco, Santa Croce, Basovizza e Duino;

3) nella regione della Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano, dove agli impiegati ai quali è richiesta la conoscenza della lingua francese, rispettivamente tedesca, viene corrisposta una indennità di lingua. Lo stesso trattamento non viene applicato nei confronti degli impiegati, ai quali si esige la conoscenza della lingua slovena;

4) a Trieste gli uffici centrali postali di smistamento, telegrafici e quelli telefonici, sono sprovvisti di personale, che conosca pure la lingua slovena, per cui spesso si riscontrano dei disagi, e gravi ritardi, nel recapito. Le lettere con l'indirizzo in sloveno, destinate agli sloveni del circondario triestino, o della città, spesso girano molti giorni, da luogo a luogo, prima di arrivare alla destinazione. Per lo stesso motivo si riscontrano serie difficoltà e disagi nei rapporti telegrafici e telefonici con la vicina Jugoslavia;

5) quanto sopra descritto succede mentre diversi impiegati, che hanno frequentato le scuole slovene, svolgono il loro servizio presso gli uffici postali di altre province dove non è necessaria la conoscenza della lingua slovena.

Pertanto l'interrogante chiede al ministro se ritenga necessario di intervenire e prendere dei provvedimenti per evitare ogni discriminazione nei riguardi della minoranza etnica slovena ed ovviare agli altri inconvenienti citati. (4-05776)

RISPOSTA. — Per quanto concerne gli uffici postali della provincia di Trieste per i quali occorre la conoscenza della lingua slovena da parte degli impiegati in essi applicati, che successivamente alla pubblicazione del bollettino straordinario del 10 febbraio 1969, n. 1, contenente l'ordinanza del direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie, che indicava gli uffici locali di gruppo *E* e *D* disponibili per i trasferimenti a domanda, in data 12 maggio 1969 l'obbligo di conoscenza della lingua slovena, già prescritto per gli uffici di Sistiana e Prosecco, è stato esteso anche a quelli di San Dorligo della Valle e Santa Croce. Si soggiunge che tale obbligo sussiste anche per gli uffici di Villa Opicina, Basovizza e Duino.

Circa la mancata corresponsione di una indennità agli impiegati dai quali si esige la conoscenza della lingua slovena, si fa presente che a norma della legge 23 ottobre 1961,

n. 1165, l'indennità della seconda lingua compresi quelli delle amministrazioni autonome, che abbiano superato l'apposito esame e che prestino servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento che hanno competenza regionale.

Per quanto concerne, poi, i ritardi ed i disagi che si verificherebbero a Trieste, a causa della mancata conoscenza della lingua slovena da parte degli impiegati in servizio presso gli uffici centrali di smistamento, si può affermare, in base agli accertamenti effettuati che il servizio di recapito postale e telegrafico in detta città e nel suo circondario si svolge in modo soddisfacente, tenuto conto anche che la quasi totalità delle minoranze slovene parla correntemente l'italiano.

In merito, infine, a quanto fatto presente nella parte finale della interrogazione, si assicura che l'amministrazione nel procedere all'applicazione del personale, tiene soprattutto conto delle esigenze di servizio, per cui è da escludere che sia posta in essere alcuna discriminazione nei confronti di determinate categorie di dipendenti.

Il Ministro: MAZZA.

TERRAROLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia che con il nuovo orario ferroviario del 1° giugno 1969 verrà soppresso, sulla linea ferroviaria Parma-Brescia, il treno n. 2062.

La soppressione di questo treno recherebbe grave disagio a migliaia di lavoratori pendolari che, in questo caso, sarebbero costretti a partire da casa con un anticipo di un'ora o due (a seconda della distanza da Brescia) rispetto ad oggi per aspettare altrettanto tempo all'arrivo per incominciare la giornata lavorativa.

Il numero degli utenti e, in particolare, la loro condizione di « lavoratori pendolari » ad avviso dell'interrogante, consigliano l'opportunità di mantenere in servizio il treno n. 2062.

Contemporaneamente l'interrogante chiede assicurazioni in ordine alla già decisa soppressione della fermata di Desenzano (Brescia), sulla linea ferroviaria Verona-Milano, del treno n. 184 che verrebbe sostituita al 1° giugno 1969 con una fermata del nuovo treno n. 184 S che, con lievi margini di differenza, ricalca l'orario del treno 184. In questo caso la preoccupazione degli interessati non riguarda la soppressione della fermata del tre-

no n. 184 ma si riferisce all'eventualità che alla scadenza dell'orario estivo venga soppresso il treno n. 184 S e non venga contemporaneamente ripristinata la fermata del treno n. 184. (4-05357)

RISPOSTA. — In relazione a disponibilità di recente manifestatasi nei mezzi leggeri *diesel*, si è reso possibile venire incontro ai *desiderata* espressi dai viaggiatori « pendolari » della zona, assicurando, anche per il periodo estivo, un collegamento diretto tra Piadena e Brescia in orario analogo a quello osservato, nel corso della stagione invernale, del treno 2062.

Precisamente si è potuto destinare, per il tratto Piadena-Ghedi, apposita automotrice la quale prosegue poi per il capoluogo congiungendosi a Ghedi con le altre due automotrici in composizione al treno AT 620 (Ghedi-Brescia) già previsto in orario.

Il Ministro: MARIOTTI.

TOCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

a) premesso che la città di Porto Torres (Sassari) ha subito negli ultimi anni un rapido e massivo incremento di popolazione, legato al suo sviluppo industriale, e che parallelamente sono enormemente aumentate le necessità dei servizi pubblici e tra di essi, in modo preminente, il servizio postale nelle sue varie articolazioni; che il tutto avrebbe consigliato come prima misura l'istituzione di almeno una succursale nel rione di San Gavino;

b) preso atto che a fronte di un centro cittadino che avanza e che tutto fa presumere essere destinato ad ampliarsi sempre di più, corrispondono attrezzature per i servizi postali assolutamente inadeguate, largamente superate e travolte dallo sviluppo demografico, industriale ed economico-sociale di Porto Torres;

c) tenuto conto della disfunzione che da tutto ciò deriva e che si sostanzia nella ritardata distribuzione della corrispondenza (che non esce dall'ufficio postale mai prima delle dieci); nella ritardata consegna dei pacchi, nonché nelle lunghe defatiganti attese dei cittadini agli sportelli;

d) rilevato che tutto quanto sopra è da ascrivere alla assoluta inadeguatezza e irrazionalità dei locali, oltretutto alla carenza di personale numericamente adeguato alle esi-

genze del servizio ed alla mancanza anche di quel minimo di attrezzature moderne e di meccanizzazione dei servizi in dotazione in altri uffici postali, perfino di minore importanza —

che cosa, tutto ciò essendogli noto, egli abbia disposto o intenda disporre a favore dei servizi postali di Porto Torres. (4-05640)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti ispettivi all'uopo effettuati, si è rilevato che l'attuale organizzazione dei servizi postali a Porto Torres è sostanzialmente idonea a soddisfare le esigenze dell'utenza.

Ciò posto, in merito ai singoli rilievi di che trattasi, si fa presente, per quanto riguarda la sede e le attrezzature dell'esistente ufficio locale, che l'ufficio stesso è ubicato in un palazzo di nuova costruzione di proprietà di questa amministrazione ed è arredato con mobili nuovi e funzionali.

Comunque, al fine di rendere ancor più razionale quell'edificio, si provvederà ad eseguire tutti quei lavori di adattamento che saranno riconosciuti necessari in base alle risultanze di un sopralluogo tecnico che è stato effettuato durante il mese di maggio 1969, risultanze che sono tuttora all'esame degli uffici competenti dell'amministrazione.

Circa i mezzi operativi, l'ufficio in parola, mentre può avvalersi per il servizio telegrafico di una telescrivente che lo collega alla rete nazionale, è fornito di una macchina per l'accettazione rapida dei conti correnti e di una addizionale per le operazioni contabili, per cui si può affermare che esso è dotato, ovviamente entro i limiti consentiti dalla situazione di bilancio, di attrezzature moderne e di servizi meccanizzati adeguati alla sua importanza.

Per quanto concerne i provvedimenti richiesti per migliorare l'espletamento dei servizi di corrispondenza e pacchi, si fa presente che, con decorrenza dal 16 maggio 1969, sono state introdotte opportune modifiche al servizio dei trasporti postali che hanno consentito un più sollecito avviamento della corrispondenza da e per la località interessata.

Inoltre, con effetto dal 26 maggio, è stata attuata una sesta zona di recapito della corrispondenza stessa.

Nessun provvedimento, invece, è apparso necessario adottare per il servizio dei pacchi, in quanto è risultato che la ditta accollataria, cui il servizio stesso è stato affidato in appalto dal 1° aprile 1969, lo esegue con la dovuta tempestività e regolarità.

In merito, infine, alla richiesta istituzione di un ufficio succursale nel rione di San Gavino, dagli accertamenti esperiti è emerso che la situazione ambientale di detta località ed il volume delle operazioni postali richieste ed effettuate dai cittadini che vi abitano non sono tali, al momento, da giustificare l'adozione di un provvedimento del genere.

Per concludere, si può assicurare che quest'amministrazione segue attentamente lo sviluppo demografico ed industriale di Porto Torres e che, ove in concreto si dovessero verificare consistenti variazioni nel volume del traffico postale e delle operazioni a danaro, non si mancherà di riesaminare l'attuale struttura ed organizzazione dei servizi di quella città al fine di adeguarli alle effettive esigenze dell'utenza.

Il Ministro: MAZZA.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per chiedere quali provvedimenti intendano prendere contro il perdurare del disservizio nella distribuzione postale che si fa sempre più allarmante per l'accumularsi di tonnellate di corrispondenza (rimesse bancarie, fatture commerciali, atti giudiziari, pensioni) con enorme danno per la vita economica e sociale della nazione.

È oltre un mese che la crisi perdura e l'opinione pubblica vuole sapere come si intendano tutelare gli interessi dei cittadini estranei alla lotta sindacale di dipendenti di pubblici servizi che ancora una volta investe la sfera dei diritti inalienabili di ogni cittadino. (4-05910)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-05872, del deputato Giomo, pubblicata a pag. 2366).